



CORTE D'APPELLO DI TARANTO
SEZIONE PENALE

RITO ASSISE APPELLO
AULA BUNKER - EX CORTE D'APPELLO

DOTT. ANTONIO DEL COCO	Presidente
DOTT. UGO BASSI	Giudice Consigliere
DOTT. MARIO BARRUFFA	Procuratore Generale
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Sostituto Procuratore
DOTT.SSA BARBARA CAPOZZA	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 45

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 6/23 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +ALTRI

UDIENZA DEL 28/06/2024

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2024609934462

Esito: RINVIO AL 13/09/2024 10:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

CORTE D'APPELLO DI TARANTO
SEZIONE PENALE
RITO ASSISE APPELLO
Procedimento penale n. 6/23 R.G. - 938/10 R.G.N.R.
Udienza del 28/06/2024

DOTT. ANTONIO DEL COCO	Presidente
DOTT. UGO BASSI	Giudice Consigliere
DOTT. MARIO BARRUFFA	Procuratore Generale
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Sostituto Procuratore
DOTT.SSA BARBARA CAPOZZA	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +ALTRI -

PRESIDENTE A. DEL COCO - Iniziamo con la costituzione delle Parti. Poi, prima di dare la parola ai difensori delle Parti Civili, ci sono una serie di comunicazioni da fare che farò subito dopo aver verificato la presenza di difensori, imputati e Parti Civili. Va bene?

P.G. M. BARRUFFA (*fuori microfono*) - Va bene.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Buongiorno a tutti.

- Riva Nicola, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, assente, sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Riva Fabio Arturo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Perrone, presente.
- Capogrosso Luigi, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Vozza, presente.
- Andelmi Marco, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco. È presente il secondo anche in sostituzione del primo.

- Cavallo Angelo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Centonze e Lodovica Beduschi.

AVVOCATO C. URSO - Che sostituisco entrambi con delega orale. Avvocato Carmine Urso.

Grazie.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Va bene.

- Di Maggio Ivan, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza che sono assenti e sostituiti - per delega orale - dall'Avvocato Pasquale Lisco.
- De Felice Salvatore, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Leonardo Lanucara (presente) e l'Avvocato Luca Sirotti.

AVVOCATO L. LANUCARA - L'Avvocato Lanucara è presente e sostituisce anche Sirotti.

Grazie.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Il secondo sostituito anche dal primo.

- D'Alò Salvatore, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Centonze e Baccaredda Boy, sostituiti - come sopra - dall'Avvocato Pasquale Lisco.
- Perli Francesco, libero, già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera che sono assenti e sostituiti - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Ferrante Bruno, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco. È presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- Buffo Adolfo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Vito Ippedico e Carlo Sassi, assenti, sostituiti - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Colucci Antonio, libero, già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Vitale, assente, sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Francesco Edmondo Fico.
- Giovinazzi Cosimo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Egidio Albanese, assente. 97 quarto comma, Avvocato Carmine Urso.
- Di Noi Giuseppe, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi, assenti e sostituiti - per delega orale - dall'Avvocato Antonio Santoro.
- Raffelli Giovanni, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Antonio Santoro, presente.
- Palmisano Sergio, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati

Raffaele Errico e Pasquale Lisco. E' presente il secondo anche in sostituzione del primo.

- Dimastromatteo Vincenzo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocati Errico e Lisco. E' presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- Ceriani Alfredo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocati Gaetano Melucci e Stefano Lojacono. È presente il primo anche in sostituzione del secondo?

AVVOCATO G. MELUCCI (*fuori microfono*) - No, no, soltanto per me stesso.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Okay. E' presente solo il primo.

- Rebaioli Giovanni, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocati Giandomenico Caiazza e Daniele Convertino. È presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- Pastorino Agostino, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocati Gaetano Melucci (presente) e Carmine Urso (presente).
- Bessone Enrico, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocati Vincenzo Vozza e Gaetano Melucci, entrambi presenti.
- Florido Giovanni, libero, già presente, oggi presente, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo e Claudio Petrone che sono assenti e sostituiti - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Conserva Michele, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele Rossetti e Laura Palomba che sono assenti e sostituiti - per delega orale - dall'Avvocato Giandomenico Bruni.
- Specchia Vincenzo, libero, già presente, oggi presente, con l'Avvocato Andrea Sambati (del Foro di Lecce) che è presente.
- Liberti Lorenzo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Carlo Raffo, assente, sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Veste Angelo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Massimiliano Madio che è assente e sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Urso.
- De Michele Cataldo, libero, già presente, oggi presente, con l'Avvocato Enzo Sapia (del foro di Taranto) che è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Bruni.
- Vendola Nicola, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Bruni.
- Pentassuglia Donato, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocato Giandomenico Bruni, presente.
- Antonicelli Antonello, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Francesco Marzullo (del Foro di Bari) che è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Giandomenico Bruni.

- Fratoianni Nicola, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Del Corso e Francesco Zaccaria, entrambi assenti e sostituiti - per delega orale - dall'Avvocato Giandomenico Bruni.
- Pellegrino Davide Filippo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato dall'Avvocato Michele Laforgia, assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Giovanni Orfino.
- Blonda Massimo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Modesti che è assente e sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Carmine Urso.
- Assennato Giorgio, libero, già presente, oggi non comparso. Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito dall'Avvocato Giovanni Orfino.
- Pelaggi Luigi, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Bana e Maria Edwige Mattesi, entrambi assenti. 97 quarto comma, Avvocato Carmine Urso.
- Romeo Caterina Vittoria, libera, già dichiarata assente, oggi non comparsa. Avvocati Luca Sirotti e Maddalena Rada.

AVVOCATO L. LANUCARA - L'Avvocato Lanucara li sostituisce entrambi.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Quindi l'Avvocato Lanucara in sostituzione, per delega orale.

- Palmisano Pierfrancesco, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Italiano (del Foro di Bari) che è assente. 97 quarto comma, Avvocato Carmine Urso.
- Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S., con l'Avvocato Francesco Paolo Garzone che è assente. 97 quarto comma, Avvocato Carmine Urso.
- Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con gli Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci, entrambi assenti. 97 quarto comma, Avvocato Carmine Urso.
- Riva Forni Elettrici S.p.A., con gli Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero, entrambi assenti. Credo che l'Avvocato Paliero fosse sostituito dall'Avvocato Convertino.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì, sostituisco con delega orale.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Responsabili Civili:

- Regione Puglia, con l'Avvocato Alessandro Amato (del Foro di Bari).

AVVOCATO G. BRUNI - Sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Giandomenico Bruni.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

Responsabile Civile:

- Riva Forni Elettrici, con l'Avvocato Pasquale Annicchiarico, assente.
- Partecipazioni Industriali S.p.A., con l'Avvocato Francesco Palo Garzone, assente.

Per le Parti Civili:

- Romandini Luigi è presente, con l'Avvocato Riccardo Mele (del Foro di Brindisi), presente.
- L'Avvocato Alessandro Apolito è sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca.
- L'Avvocato Daniela Cagnazzo è assente.
- L'Avvocato Andrea Silvestre è presente.

Se ci sono le parti private comunicatelo man mano che chiamo i singoli difensori, cortesemente.

(Intervento fuori microfono)

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Pillinini...

AVVOCATO A. SILVESTRE - Sì, è presente. De Padova è presente. Sostituisco l'Avvocato Lenti.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Sì.

- Avvocato Antonietta Ricci, presente.
- Avvocato Caterina Argese, assente.
- L'Avvocato Raffaella Cavalchini è presente.
- L'Avvocato Rosaria Lenti è sostituita dall'Avvocato Andrea Silvestre.
- L'Avvocato Francesca Grazia Conte (del Foro di Lecce) è assente.
- L'Avvocato Cosimo Antonicelli (del Foro di Taranto) è assente.
- L'Avvocato Cosimo Manca è assente.
- L'Avvocato Dionigi Rusciano è presente.
- L'Avvocato Donato Salinari è assente.
- L'Avvocato Eligio Curci è sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Eliana Baldo.
- L'Avvocato Ernesto Aprile (del Foro di Lecce) è assente.
- L'Avvocato Ezio Bonanni (del Foro di Roma) è assente e sostituito - per delega scritta - dall'Avvocato Michele Fumarola.
- L'Avvocato Fabrizio Lamanna è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Ricci.

AVVOCATO A. RICCI - Per l'Avvocato Lamanna è presente la Parte Civile Ciro Fasano.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Va bene.

- L'Avvocato Fausto Soggia è assente.
- L'Avvocato Enzo Pellegrin (del Foro di Torino) è sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Gianluca Vitale.
- L'Avvocato Gianluca Vitale è presente.

AVVOCATO G. VITALE - Sì. Chiedo scusa, sono anche presenti personalmente le parti: Slai Cobas - nella persona della signora Margherita Calderazzi - Piero Chiedi e Semeraro Lorenzo.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Sì. Però sono costituiti con l'Avvocato Filiberto Catapano Minotti che è sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Cavalchini.

- L'Avvocato Francesco Di Lauro è assente... con l'Avvocato Mariggìo, giusto?

AVVOCATO A. MARIGGIO - Sì, sostituito dall'Avvocato Anna Mariggìo.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Sì.

- L'Avvocato Francesco Nevoli è assente.
- L'Avvocato Francesco Tanzi (del Foro di Taranto)...

AVVOCATO E. GIANNETTA - Sostituito.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Enrica Giannetta, come la scorsa volta.

- L'Avvocato Cataldo Pentassuglia...

AVVOCATO C. PENTASSUGLIA - È presente. La parte è assente.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Presente.

- L'Avvocato Giuseppe Iaia è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio.

AVVOCATO M. DEL VECCHIO - Confermo. Grazie.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

- L'Avvocato Giuseppe Sernia è assente.
- L'Avvocato Leonardo Laporta è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Eliana Baldo.
- L'Avvocato Francesco Marra è assente.
- L'Avvocato Rosario Orlando è assente.

AVVOCATO A. DE CATALDO - L'Avvocato Rosario Orlando è sostituito dall'Avvocato Angelo De Cataldo.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Avvocato Angelo De Cataldo per delega orale.

- L'Avvocato Maria Luigia Tritto è assente.
- L'Avvocato Nicola Di Bello (del Foro di Brindisi) è assente.
- L'Avvocato Massimiliano Del Vecchio è presente.
- L'Avvocato Massimo Di Celmo (del Foro di Napoli) è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio. Giusto?

AVVOCATO M. DEL VECCHIO - Confermo.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Grazie.

- L'Avvocato Mimmo Lardiello è assente.
- L'Avvocato Beatrice Armienti è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato

Clara Esmeralda Cappabianca.

- L'Avvocato Patrizia Boccuni è assente.
- L'Avvocato Nicola Massimo Tarquinio è assente.
- L'Avvocato Orazio Vesco (del Foro di Brindisi) è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Riccardo Mele.
- L'Avvocato Fabio Petruzzi è assente.
- L'Avvocato Paola De Filippo è assente.
- L'Avvocato Pierfrancesco Lupo è assente.
- L'Avvocato Pierluigi Morelli è assente.
- L'Avvocato Dalena Maria Rosaria è assente.
- L'Avvocato Roberto Prete è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Eliana Baldo.
- L'Avvocato Salvatore D'Aluiso (del Foro di Bari) è assente e sostituito - per delega scritta - dall'Avvocato Daniela De Marca.
- L'Avvocato Marco Fumarola è assente.
- Per l'Avvocato Sergio Bonetto, assente, abbiamo in sostituzione l'Avvocato Gianluca Vitale.
- Chiedi Pietro, Semeraro Lorenzo, Calderazzi Margherita sono presenti.

AVVOCATO G. VITALE - Sì.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - C'è qualcun altro?

(Il signor Marescotti interviene fuori microfono)

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Marescotti.

(Il signor Marescotti interviene fuori microfono)

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Sì.

- L'Avvocato Daniele D'Elia (del Foro di Taranto) è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio.
- L'Avvocato Gabriella Eletti (del Foro di Bari) è assente e sostituita - per delega orale - dall'Avvocato Eliana Baldo.
- L'Avvocato Simone Sabattini è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio.
- L'Avvocato Tatiana Della Marra è sostituita dall'Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO E. BALDO *(fuori microfono)* - No.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - No? Quindi è solo assente.

- L'Avvocato Giovanni Paolo Allena è assente.
- L'Avvocato Valerio Sgarrino è assente e sostituito dall'Avvocato Cappabianca.
- L'Avvocato Viviana Lanzalonga è presente.
- L'Avvocato Salvatore Colangelo è assente.
- L'Avvocato Enzo Luca Fumarola è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Eliana Baldo.
- L'Avvocato Anna Murianna è assente.
- L'Avvocato Anna Mariggì è presente.
- L'Avvocato Basilio Puglia è assente.
- L'Avvocato Stefano De Francesco (del Foro di Lecce) è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Riccardo Mele.
- L'Avvocato Orazio Cantore è presente.
- L'Avvocato Eliana Baldo è presente.
- L'Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca è presente.
- L'Avvocato Adriano Minetola è sostituito dall'Avvocato Leuzzi?

AVVOCATO. G. LEUZZI - Sì, esatto.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

- L'Avvocato Carlo Rienzi (del Foro di Roma) è presente.
- L'Avvocato Giuliano Leuzzi è presente.
- L'Avvocato Vincenzo Rienzi...

AVVOCATO G. GIULIANO - Sostituito dall'Avvocato Gino Giuliano.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Avvocato Gino Giuliano, per delega orale.

- L'Avvocato Maria Antonietta D'Elia è presente.
- L'Avvocato Claudia Ricci (del Foro di Roma) è sostituita dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia per delega orale.
- L'Avvocato Annalisa Montanaro è presente.
- L'Avvocato Giuseppe Lecce è presente.
- L'Avvocato Andrea Mancini è assente e sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Le Parti Civili sono state chiamate tutte, vero? Mi riferisco alle Parti Civili presenti.

AVVOCATO E. BALDO (*fuori microfono*) - Il signor Fornaro Angelo è presente.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Fornaro Angelo. Okay.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Tutti gli altri sono stati chiamati, vero? Va bene. Grazie.

AVVOCATO L. PALOMBA - Presidente, se può dare atto della mia presenza. Avvocato

Palomba per Conserva. Sono arrivata. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Bene.

Allora, la Corte dà atto che dalla Parte Civile Codacons è giunta alla Corte questo volume che adesso vi mostro. Si tratta - per quello che abbiamo potuto comprendere – di una copia di una serie di atti processuali del primo grado, a quello che si è potuto comprendere. Sostanzialmente, la Parte Civile Codacons lamenta l'abuso del diritto da parte dei difensori degli imputati. Questo opuscolo contiene anche la denuncia alla Procura della Repubblica di questa vicenda. L'invio alla Corte immagino voglia significare - mi sbaglierò ma... - un deposito agli atti di questo opuscolo.

Vorrei sentire prima il Procuratore Generale, poi i difensori e poi la Corte deciderà. Prego, Procuratore Generale.

P.G. M. BARRUFFA - Presidente, io non ho avuto modo di esaminare, di leggere questo opuscolo.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Allora, Procuratore Generale, adesso glielo...

P.G. M. BARRUFFA - Perché non riesco a classificarlo tra i documenti o...

PRESIDENTE A. DEL COCO - Facciamo in questo modo... Penso che i difensori degli imputati l'hanno ricevuto.

AVVOCATO V. VOZZA (*fuori microfono*) - No.

PRESIDENTE A. DEL COCO - No? Bene. Allora faremo in questo modo: io adesso farò circolare tra voi questo opuscolo - nel frattempo faremo altre cose - e alla fine stabiliremo se questo opuscolo è acquisibile o meno. Allora, passiamoglielo al Procuratore Generale.

Poi devo dare atto che sono state presentate memorie di replica dagli Avvocati Montanaro e dall'Avvocato Cantore per le Parti Civili rappresentate.

Poi ha presentato memoria di replica l'Avvocato Bonanni, con richiesta di raddoppio - così come ha fatto il Codacons col suo difensore - delle somme liquidate a titolo di provvisionale.

È evidente - lo anticipo ma lo sapete benissimo - che questo è un provvedimento che, al più, può essere preso all'esito del giudizio. In ogni caso, è stata chiesta la revoca dell'ordinanza con cui la Corte ha stabilito la sospensione del pagamento della provvisionale.

Poi altra memoria è stata prodotta dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia.

Poi ci sono una serie di atti depositati dall'Avvocato Rienzi. Il primo, originario, era quello che è stato indicato come il primo atto di richiesta di revoca e di raddoppio della provvisionale. Poi l'Avvocato Rienzi deposita una consulenza tecnica sulla valutazione preliminare dello studio di impatto sanitario commissionato da Acciaierie Italia ai Dottori Alfonso Cristaudo ed Annalisa Romiti, a firma del Professor Vitali. Poi vi è l'ultima sentenza della Corte di Giustizia relativa al caso Ilva. Poi ancora vi è: nota di

deposito di documentazione attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal signor Quarato dal '74 al 2001 presso l'impianto Ilva e documentazione medica relativa alle patologie del signor Quarato (che non vi sto a leggere); poi l'invio di undici opuscoli alla Corte; poi ancora la notifica della sentenza, con ulteriore istanza di raddoppio della provvisoria. Questi sono gli atti giunti alla Corte.

Lo dico non solo per eventuali osservazioni soprattutto sulla documentazione - e non sulle note difensive, perché quelle vanno de plano - per tutti i difensori, per tutte le altre Parti in relazione all'acquisizione e in relazione eventualmente al rilascio di copia.

È chiaro che la consulenza di cui ho già parlato - è lì - sarà oggetto anche di valutazione della Corte in relazione ad un'eventuale fase di rinnovazione istruttoria. D'accordo?

Poi ancora sono giunte in Corte - così come avevo richiesto - tredici comunicazioni di adesione all'astensione dei difensori proclamata dall'Unione Camere Penali. Leggo per coloro che sono presenti: l'Avvocato Raffo, l'Avvocato Perrone, l'Avvocato Vozza, l'Avvocato Urso, gli Avvocati Errico e Lisco, l'Avvocato Gallico, l'Avvocato Lojacono, l'Avvocato Annicchiarico, l'Avvocato Convertino, gli Avvocati Rossetti e Palomba, l'Avvocato Bruni, gli Avvocati Sassi e Ippedico, gli Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Caccialanza. Se ci sono altre dichiarazioni di adesione che si possono fare in questa udienza, vi invito a farle in questa sede.

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, per quanto riguarda l'Avvocato Lanucara, io mi associo e dichiaro di aderire anche a nome degli Avvocati Sirotti e Rada.

AVVOCATO A. SANTORO - Presidente, anche l'Avvocato Santoro - per Raffaelli Giovanni - dichiara di aderire.

AVVOCATO V. LANZALONGA - Presidente, l'Avvocato Viviana Lanzalonga dichiara di aderire alla prossima astensione. Grazie.

AVVOCATO G. LECCE - Presidente, l'Avvocato Lecce aderisce.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - L'Avvocato Petrone dà atto della sua presenza e aderisce all'astensione.

AVVOCATO M. D'ELIA - L'Avvocato Maria Antonietta D'Elia dichiara di aderire all'astensione.

AVVOCATO F.E. FICO - L'Avvocato Fico, per l'Avvocato Gaetano Vitale (posizione Colucci), dichiara di aderire sin d'ora all'astensione.

AVVOCATO A. SAMBATI - L'Avvocato Sambati pure dichiara di aderire all'astensione del 12 luglio.

AVVOCATO R. MELE - Anche l'Avvocato Riccardo Mele dichiara di aderire all'astensione del 12 luglio.

AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente, l'Avvocato Melucci - per tutti suoi assistiti - aderisce

all'astensione.

AVVOCATO M. FUMAROLA - Lo stesso per Avvocato Bonanni e Avvocato Fumarola, congiuntamente.

AVVOCATO G. VITALE - L'Avvocato Vitale, condividendo la ragione dell'astensione, dichiara di aderire.

AVVOCATO A. MARIGGIO' - L'Avvocato Mariggìo aderisce all'astensione.

AVVOCATO E. BALDO - L'Avvocato Baldo, anche per le Parti che sostituisce, aderisce all'astensione.

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Anche l'Avvocato Cavalchini.

AVVOCATO A. SILVESTRE - L'Avvocato Silvestre aderisce all'astensione.

AVVOCATO C. PENTASSUGLIA - L'Avvocato Pentassuglia aderisce all'astensione.

AVVOCATO D. RUSCIANO - Anche l'Avvocato Rusciano, Presidente, aderisce.

AVVOCATO E. GIANNETTA - Anche l'Avvocato Tanzi che oggi sostituisco.

PRESIDENTE A. DEL COCO - A questo punto, anticipando la conclusione dell'udienza, la Corte, rilevato il numero delle adesioni da parte dei difensori - sia degli imputati ma anche delle Parti Civili - e considerato che è assolutamente inopportuno separare le posizioni con la creazione di ulteriori procedimenti, all'esito dell'udienza rinverrà il processo direttamente all'udienza del 13 settembre, stessa aula, ore 10:00, modificando in tal modo il calendario già elaborato e sospendendo dal 12 luglio prossimo venturo fino al 13 settembre i termini di prescrizione dei reati. Così come già previsto, l'ordinanza che era stata annunciata per il 12 luglio - con cui la Corte intende risolvere le questioni preliminari trattate e soprattutto le questioni preliminari idonee a definire il processo - verrà evidentemente emessa nell'udienza del 13 settembre. Ovvio che, laddove la Corte dovesse superare le eccezioni relative alla competenza, il processo continuerà, senno' si vedrà in quella sede. Va bene?

Dico pure che la Corte ha ritenuto in ogni caso - perché si tratta di adempimento amministrativo - di fissare un calendario fino a dicembre. Ma quello è un mero adempimento amministrativo al quale dovevamo necessariamente ottemperare al fine di procedere alla calendarizzazione di tutte le udienze e prenotazioni dell'aula, unitamente - ovviamente - alla sezione ordinaria. Va bene? Quindi non c'entra nulla con quanto verrà poi stabilito in concreto. D'accordo? Bene.

AVVOCATO F. CONTE (*fuori microfono*) - Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Buongiorno, Avvocato Conte.

Quando avrete terminato di visionare quel volumetto - me lo direte - mi restituirete il volumetto e farete le vostre osservazioni, in modo che la Corte possa decidere. Ci sono questioni?

AVVOCATO V. VOZZA - No, no. Presidente, le chiedo soltanto se, appunto in uno alle

osservazioni sul volumetto, potessimo esprimerci poi anche sulla produzione documentale richiesta dal Codacons.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Assolutamente sì, certo.

AVVOCATO V. VOZZA - Ovviamente facciamo un unico intervento.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Certo, facciamo tutto un...

AVVOCATO V. VOZZA - Perfetto. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Però nel frattempo, fino a quando non prendete visione di queste cose, possiamo dare la parola alle Parti Civili. Ricordo che avevano anticipato il loro intervento l'Avvocato Mariggì, l'Avvocato Montanaro, l'Avvocato Lecce, l'Avvocato Antonietta Ricci, l'Avvocato Vitale, l'Avvocato Baldo, l'Avvocato Rienzi - che è presente - l'Avvocato Mele, l'Avvocato De Francesco, l'Avvocato D'Elia e l'Avvocato Bonanni. Questi sono gli interventi che erano stati preannunciati. Chi vuol prendere la parola, prego, lo può fare.

AVVOCATO A. MARIGGIO' - Presidente, buongiorno. Avvocato Mariggì. Solo per dire che ieri ho depositato, a mezzo PEC, la mia memoria.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì. Ne ho dato atto.

AVVOCATO A. MARIGGIO' - Insieme alla collega Maria Antonietta D'Elia.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì.

AVVOCATO A. MARIGGIO' - Mi riporto semplicemente al contenuto e quindi non...

PRESIDENTE A. DEL COCO - Non ha altro.

AVVOCATO A. MARIGGIO' - No, no. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene. La ringrazio.

AVVOCATO A. MONTANARO - Presidente, anche io, Avvocato Annalisa Montanaro. Ne ha dato atto prima. Unitamente all'Avvocato Cantore abbiamo provveduto a depositare una memoria. Ci riportiamo - mi riporto anche per l'Avvocato Cantore - associandoci a tutte le Difese e alle repliche già formulate dalla Procura. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie. Ancora?

AVVOCATO R. MELE - Presidente, se non c'è un ordine...

PRESIDENTE A. DEL COCO - No, non c'è un ordine.

AVVOCATO R. MELE - Perfetto.

Illustre Presidente e Giudici della Corte, cercherò di essere particolarmente sintetico anche perché - come tutti in quest'aula - ho ascoltato con particolare attenzione le censure mosse dalle Difese degli indagati avverso la sentenza di primo grado in tema di competenza funzionale e ho ascoltato - e letto altresì - quelle che sono state le osservazioni fulgide e circostanziate promosse dai rappresentanti della Pubblica Accusa.

Io - premetto - non ripercorrerò i sentieri interpretativi che sono stati già esplorati da chi mi ha

già preceduto. Non lo ritengo opportuno sia per un fatto di economia e sia anche perché, onestamente, sono stati rappresentati con tale precisione - sia in diritto che da un punto di vista anche puramente dialettico - di non ritenermi all'altezza di dover aggiungere nulla.

Con riferimento però a quella che è la tematica, la problematica della competenza funzionale - l'applicazione dell'Articolo 11 - mi preme evidenziare alcuni aspetti che a mio avviso - se mi è sfuggito me ne scuso con tutti - non sono stati affrontati nel corso di queste precedenti discussioni.

In particolare, il tema dell'applicazione dell'Articolo 11 è stato sollevato - come censura - con riferimento, sinteticamente, a due aspetti: 1) quello relativo all'applicazione, con riferimento al capo b)... la contestazione di cui all'Articolo 434 del Codice Penale e, in particolare, l'ipotesi di disastro cosiddetto "innominato" perché - si è detto - alcuni Magistrati del Tribunale tarantino vivono in quella che è l'area - tra virgolette - incriminata (l'area colpita dalle condotte di reato) e per questo motivo, vivendo nel borgo, sono di per sé automaticamente parti offese. La seconda ipotesi è invece quella più strettamente relativa alla più concreta... perché mentre quella è un'ipotesi un po' più ipotetica, un'ipotesi più concreta è quella relativa alla costituzione di due Parti Civili da parte di due Giudici di Pace e di un Giudice aggregato della Commissione Agraria. Con riferimento alla prima... ad entrambe in realtà. E' evidente che queste due questioni - come tutte le questioni che vengono sottoposte alla vostra attenzione - devono essere risolte con scelte di diritto, non con scelte di comune giustizia, con scelte che si devono rifare al Codice, alla volontà del legislatore e alla giurisprudenza. Mi sembra che sia stata, tra le tante... molto interessanti tutte anche per gli stimoli, da un punto di vista di studio, che hanno dato. Tra le tante mi è sembrata particolarmente puntuale, proficua quella che è l'impostazione data dal Professor Centonze il quale si è posto come obiettivo, con riferimento alla prima delle due questioni - cioè quella con riferimento al capo b), quindi l'ipotesi di disastro innominato - se debbano essere considerate parti offese, indistintamente, tutte quelle persone che risiedono nell'ambito del borgo tarantino. Ebbene, quell'intervento si è posto come elemento essenziale la necessità di comprendere i margini, il quadro, la cornice dentro cui opera il bene giuridico. Qual è il bene giuridico tutelato dalla norma? L'incolumità pubblica, così com'è detta e indicata. Ha dato una definizione che è quella che viene riportata a pagina 15 del verbale del 7 giugno. Il Professor Centonze si rifà alla definizione del Fiandaca Musco il quale - sempre nell'ambito della dottrina, perché giurisprudenza sul punto non ce n'è - sempre nell'ambito della dottrina definisce in pratica il concetto di incolumità pubblica ed esprime però - dice - un concetto di sintesi: "Esso non incarna un bene qualitativamente

diverso rispetto alla vita e all'integrità fisica e individuale ma rappresenta un'astrazione concettuale che abbraccia la vita e l'integrità fisica di soggetti concreti". È evidente che trattasi di una delle tante interpretazioni presenti in dottrina che purtroppo, come spesso capita quando si parla di dottrina, non risolve il problema concreto perché rimane di fronte ad una visione ideale che ci permette di comprendere, di meglio spiegare, di meglio addentrarci in questo settore operativo però non ci risolve perché il Fiandaca Musco non ce lo dice, lo stesso Professor Centonze non affronta mai il problema.

In concreto, chi è il titolare di questo bene giuridico? Quando si parla di incolumità pubblica chi dobbiamo intendere come titolare di questo bene? Le singole persone - la cui integrità fisica e personale viene tutelata - oppure un qualcosa di diverso?

A fronte di questa spiegazione ve n'è un'altra (quella dell'Antolisei) che è in diametralmente opposta: perché mentre il Fiandaca Musco diceva "Guardate che non è qualcosa di qualitativamente diverso", l'Antolisei - come anche affermato dallo stesso Professor Centonze - ci dice "No, guardate che si tratta di un bene giuridico, quando parliamo di incolumità pubblica, che è un bene qualitativamente diverso dall'incolumità dei singoli". Dottrina quella, dottrina questa.

Non vi riporto qui alcune definizioni dottrinarie assolutamente irrilevanti e che parlano addirittura di bene superindividuale la cui praticità, nel nostro contesto, è veramente minima e crea delle difficoltà. Perché in realtà nella giurisprudenza che io ho letto, nella dottrina che io ho letto mi sono reso conto che oggi voi avrete un compito molto importante perché credo che - come si suol dire - creerete giurisprudenza: credo che sarete costretti ad individuare, con riferimento all'applicazione del disastro innominato, un principio - probabilmente innovativo - in ragione del quale dovrete voi dire chi è esattamente il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma che è diverso - com'è stato giustamente detto - dal vantare, dal lamentare un danno concreto rispetto al disastro che si è realizzato. Quindi dobbiamo capire esattamente chi può vantare la lesione del bene giuridico nel momento in cui si realizza il reato. Ora ci dobbiamo domandare: "Lo possono fare tutti i soggetti concreti, astrattamente e indeterminatamente attingibili dalla condotta di reato? Cioè tutte loro sono parti offese?". Come vi dicevo, basterebbe seguire altra dottrina - quella dell'Antolisei - e ci direbbe di no perché è un'entità, un bene giuridico autonomo rispetto a questi. Il legislatore ci dà forse anche un'indicazione in questo senso: perché il legislatore, nel momento in cui - all'interno del libro secondo del Codice Penale - individua (al titolo sesto) i delitti contro l'incolumità pubblica, li distingue nettamente da quelli che poi sono previsti al titolo dodicesimo che sono i diritti - al capo 1 del titolo dodicesimo - contro la vita e l'incolumità privata. Cioè sembra che lo stesso legislatore si sia posto il problema e ne abbia fatta una distinzione

netta. Perché altrimenti non si comprenderebbe per quale motivo questa distinzione debba essere fatta, se non si tratta di un bene giuridico effettivamente differente. La dottrina - vi dicevo - non vi risponde, la giurisprudenza men che meno.

È stata citata una sentenza - credo che sul punto siano già intervenuti i rappresentanti della Pubblica Accusa, per questo l'accenno solo brevemente - che è la sentenza 5464 del 1996 che - si diceva - è una sentenza che - tra virgolette - siccome trova l'applicazione della competenza funzionale ad un'ipotesi di disastro, è un caso particolarmente aderente a quella che è la situazione attuale. Ma in realtà non è così: perché nella parte finale di questa sentenza, allorquando la Cassazione è stata chiamata a decidere e a stabilire come doveva essere applicata la competenza, si chiarisce apertamente che "Nella fattispecie in esame - si dice - non potendo seriamente mettersi in discussione la qualità di persone danneggiate dai reati... - parla dei Giudici, indica i Giudici e io per brevità... - ...da cui risulta in atti l'entità degli ingenti danni materiali subiti, addirittura l'importo degli indennizzi parziali già corrisposti, dichiarazione, documentazione acquisita in sede di indagine". Qui non erano i Magistrati che semplicemente perché risiedevano in un borgo venivano chiamati in qualità di parte offesa. No! Qui la competenza andava trasferita da Alessandria a Milano perché si trattava di due soggetti che erano danneggiati in concreto, che avevano dimostrato il loro danno già nel corso delle indagini.

Mi faccio anche una domanda di tipo diverso nel senso che, qualora dovessimo accogliere la tesi in ragione della quale il bene giuridico tutelato... la titolarità dello stesso appartiene a chiunque abita in quella zona. Io ho notato che le sentenze che fanno riferimento ai casi più specifici non fanno riferimento alla formale residenza ma fanno riferimento al luogo in cui costantemente e stabilmente abitano o lavorano. Il mero dato formale di una residenza, così come provato dalle Difese, ha pochissima rilevanza perché è un dato - come noi sappiamo - burocratico. Sappiamo benissimo che la residenza può non coincidere con il luogo dove un soggetto lavora. Faccio un esempio: tutti questi Giudici lavoravano presso il Tribunale che è fuori da quel borgo, quindi già non lavorano stabilmente in quella zona. Per questo motivo credo che, per le brevi e sintetiche osservazioni che io ho fatto in ordine a questo primo tipo di eccezioni, si possa escludere che tutti i Magistrati e del Tribunale di Taranto debbano essere considerati automaticamente - automaticamente - parti offese del reato di disastro cosiddetto "innominato".

Con riferimento alla seconda eccezione - cioè quella relativa alla costituzione, eccetera eccetera - al di là... lasciatemi passare la battuta che forse sarebbe opportuno un intervento legislativo, anche di giurisprudenza: perché se si immagina pensare che un Giudice di

Pace possa in qualche maniera influire sulla credibilità, sulla indipendenza o la trasparenza di un Tribunale penale, probabilmente si ha poca conoscenza del funzionamento del sistema e del rispetto. Però, purtroppo, la norma è questa e quindi a questa ci dobbiamo attenere.

A dispetto di quelle che sono state le puntualissime osservazioni e obiezioni poste in essere dal Procuratore Generale e dai Pubblici Ministeri in questa sede, mi preme rilevare solo una questione. Il Dottor Romandini - che io assisto - è Parte Civile unicamente con riferimento al capo u), un reato - possiamo dire - di carattere amministrativo: un tentativo di concussione. Le Parti Civili che si sono costituite, si sono costituite con riferimento ad altre ipotesi di reato, tant'è che - già in sede di prima udienza - molte delle Difese chiesero all'allora Corte d'Assise separati procedimenti. Noi non vogliamo essere giudicati con chi risponde di lesioni personali, non vogliamo essere giudicati con chi risponde di disastro: perché il nostro è un reato amministrativo, è qualcosa che può essere circoscritto in quella sede. Per questo io credo che qualora - in maniera, secondo me, inopinata ma accetterò eventualmente la vostra decisione - questa Corte dovesse decidere di trasmettere gli atti ad altra sede, si voglia valutare l'ipotesi di stralciare la posizione con riferimento ai Giudici di Pace o al Giudice aggregato della Sezione Agraria e di trasmettere solo quella parte del processo: perché, a mio modesto avviso, non vi è ragione che tutto il resto del processo venga inficiato da condotte che nulla hanno a che vedere con quel comportamento.

Credo di aver rispettato il mio iniziale orientamento, di essere stato sintetico e di non aver ripetuto ciò che era stato già pronunciato da altri.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO M. FUMAROLA - Presidente, posso?

PRESIDENTE A. DEL COCO - Prego.

AVVOCATO M. FUMAROLA - Mi pare di aver sentito che si era iscritto a parlare anche Avvocato Bonanni, se non sbaglio. Però io sono in sostituzione del...

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - No, l'Avvocato Bonanni ha presentato memoria.

AVVOCATO M. FUMAROLA - Ah, okay. Perché non avevo avuto istruzioni in merito. Grazie e scusate.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì, sì. Ho sbagliato io. Prego, Avvocato.

AVVOCATO C. RIENZI - Grazie, Presidente.

AVVOCATO G. LECCE - Presidente, chiedo scusa, prima che parli l'Avvocato, coloro i quali si devono solo riportare... possiamo fare... e poi depositare eventualmente? In modo tale da poter abbreviare i nostri tempi.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Avvocato, in verità io avevo già detto la scorsa volta che se volete depositare memorie ovviamente nessuno lo può vietare. Per il resto... riportarsi a cosa, se non ci sono atti? Se avete già presentato memorie, riportarsi non serve. Se dovete presentare atti, presentateli. Potete tranquillamente anche andare via in questo momento. Trattandosi di Parti Civili non c'è una necessità, un'impellenza particolare. La Corte, ovviamente, riceverà le vostre note difensive a titolo di memorie. Non essendoci appelli, riportarsi a cosa? Al limite si può dire: "Ci si associa al Procuratore Generale". Ma, a prescindere da questo atto formale, non è che il provvedimento che la Corte emetterà farà dei distinguo fra chi si è associato e chi no. È evidente che il provvedimento è un provvedimento che coinvolgerà tutti quanti. Quindi mi sembra inutile. Se volete fare delle memorie avrete tempo sicuramente fino a quando la Corte non deciderà.

Possiamo far parlare l'Avvocato Rienzi? Prego, Avvocato.

AVVOCATO C. RIENZI - Grazie, Presidente.

Intanto la ringrazio per avermi consentito di illustrare quell'istanza che è un'istanza di raddoppio della provvisoria ma che contiene una richiesta molto più importante che illustrerò in modo particolare. Perché? Perché noi non riusciamo, in verità, a concepire che mentre voi state qui a fare il vostro dovere, cioè cercare di giudicare quello che è successo fin dal 2013... e lo fate sia come Giudici togati che come cittadini. Questa è una cosa molto importante, perché può sembrare strano che questo processo abbia la Corte d'Assise con cittadini - con i giurati popolari - mentre non si parla di omicidio (di solito è l'omicidio). Non si parla di omicidio perché qui ci sono molti più morti che in un omicidio, malati e morti - morti! - deceduti. Allora perché chiediamo quello che sto per chiedere? Perché non riusciamo a concepire che, mentre noi siamo qui e voi state lì, si continua a commettere il crimine - i crimini - si continua a diffondere nell'aria il veleno e si continua a morire. Non è possibile... nella nostra mente - infantile forse - non è possibile che questo prosegua! Ecco perché noi qui oggi, dandovi fastidio probabilmente - giuridico diciamo - vi chiediamo una cosa diversa: vi chiediamo il sequestro immediato dell'impianto dell'Ilva, il sequestro immediato dell'impianto! Ve lo chiediamo non perché vi vogliamo fare un aggravamento del lavoro o un dispetto ma perché abbiamo la fortuna di aver avuto, qualche giorno fa, una sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo - voi sapete benissimo che vi vincola, vi obbliga a seguire le sue indicazioni - che dice questo... vi cito solo un punto di questa sentenza. Alla fine (il punto 132), dopo aver accertato in altri punti che la situazione attualmente è quella che era prima - cioè continuano a produrre, a inquinare e a seminare morte, diciamo noi - dice che: "Se sono stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente

e della salute umana, qualora l'attività dell'installazione interessata presenti tali pericoli, l'Articolo 8 paragrafo 2 secondo comma della Direttiva 2010 del '75 esige in ogni caso che l'esercizio di tale installazione sia sospeso". Abbiamo una sentenza della Corte di Giustizia a cui voi vi dovete attenere. La sentenza dice che l'installazione deve essere sospesa; accerta - nei punti precedenti - che la situazione è sempre quella, per cui deve essere sospesa. Allora abbiamo detto: "Ma che facciamo? Continuiamo?".

E' stato bello sentire snodare le prossime udienze. Chissà poi se si faranno qui o si faranno altrove, eccetera. Ma noi non possiamo stare ad aspettare settembre per discutere un problema, poi un altro ancora e poi un altro ancora! Lo potremo fare solo se, intanto, avremo salvaguardato la vita umana delle persone che vivono qui a Taranto, compresi voi che immagino vivete quasi tutti a Taranto. Non è possibile per noi derogare a questo obbligo preciso, obbligo che sentiamo sulla nostra pelle!

Ecco perché noi vi chiediamo - e nell'istanza è contenuta - l'istanza di sequestro in base all'Articolo 321 del Codice di Procedura Penale. Perché l'Articolo 321 del Codice di Procedura Penale prevede che quando c'è un pericolo di aggravamento dei reati o della commissione di nuovi reati - che vengono commessi tutti i giorni in questa situazione - bisogna - e si può - operare il sequestro.

Se non ci fosse conseguenza sulla salute umana e sui cittadini si potrebbe anche aspettare. Ma, purtroppo, così non è! Così non è! Perché noi abbiamo in continuazione nuovi casi di bambini mutilati, che nascono con problematiche genetiche, senza un dito... Vedete questa fotografia?

(L'Avvocato Rienzi mostra alcune immagini fotografiche in suo possesso)

AVVOCATO C. RINZI - Poi la mettiamo a disposizione. ...o che vivono con, sul collo, un bozzo enorme che è un cancro. Noi non siamo particolarmente felici di utilizzare i bambini. Ma forse è anche giusto: un po' perché forse anche voi avrete figli e nipoti e quindi è giusto che voi capiate che questo non è un processo sull'inquinamento ma è un processo sulle morti, sugli omicidi e sulle mutilazioni di questi bambini. Immaginate che cosa significherebbe per noi o per voi - per chiunque - vivere con, in casa, un bambino che ha una gamba più corta o più lunga dell'altra. Riuscite ad immaginare una cosa del genere? Allora la vogliamo far finire questa cosa o no? Dice: "Sì, ma tanto ormai ce ne sono tanti che hanno avuto questo problema". Ho capito. Per carità! Quello che è stato è stato e giudicherete e punirete chi è il responsabile di queste cose. Ma intanto bisogna farla finita! Ecco perché il sequestro e perché vi chiediamo di decidere immediatamente sulla richiesta di sequestro dell'impianto: perché ve lo dice la Corte di Giustizia che va

immediatamente sospesa - immediatamente sospesa! - l'attività. Allora o qualcuno viene qui e mi dimostra... i difensori degli imputati, la Procura della Repubblica. Ovviamente l'istanza è rivolta innanzitutto alla Procura della Repubblica che deve chiedere poi al Collegio il sequestro. Non è che noi siamo proprio ignoranti! Non siamo penalisti - siamo amministrativisti - ma qualcosa del processo penale la mastichiamo. Quindi l'istanza è rivolta anche - e soprattutto - ai Procuratori della Repubblica.

PRESIDENTE A. DEL COCO - No, soprattutto e solo - ci tengo a dirle - perché la Corte non ha alcun potere.

AVVOCATO C. RIENZI - Esatto. Però noi chiediamo.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Lei è una Parte Civile.

AVVOCATO C. RIENZI - Esatto.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Per cui lei può chiedere alla Corte un sequestro conservativo.

Ma un 321 può essere chiesto solamente alla Procura Generale.

AVVOCATO C. RIENZI - Sì. Presidente, c'è un secondo comma del 321 che sembra dire una cosa diversa. Ma comunque ha ragione, nel senso che la richiesta è fatta ai Procuratori della Repubblica di questa udienza: che facciano questa richiesta di sequestro oggi, immediatamente, per far finire morti e malati e far finire mutilazione di bambini. Bisogna farlo perché una cosa del genere non deve capitare! Non bisogna vivere con il rimorso o col pensiero che non abbiamo fatto nulla per impedire quello che sto dicendo!

Ripeto: c'è una sentenza della Corte di Giustizia - che credo che la Procura della Repubblica abbia letto, abbia avuto (è stata depositata nel fascicolo) - che è molto precisa. Io non vi leggo gli altri punti - che sono altrettanto netti e decisi - sulla immediata sospensione dell'impianto. Immediata, non alla fine del processo, non dopo settembre o ottobre, quando ci saranno le altre udienze, eccetera. Va fatto subito perché, da qui a ottobre, ci saranno altri dieci, venti, trenta, cinquanta morti e bambini mutilati!

Ma la cosa più terribile sapete qual è, Presidente? Che le giovani coppie non possono fare i figli - non vogliono fare più figli qui a Taranto - perché sanno che rischiano di fare dei figli deformi. Questa è una privazione di un diritto che grida vendetta, che non si può assolutamente accettare nemmeno un giorno in più! Bisogna che la giustizia - che in questo momento siete voi insieme con la Procura della Repubblica: la giustizia con la "G" maiuscola - si faccia carico di questo scempio e non ritardi. Noi abbiamo visto le eccezioni preliminari, eccetera. Questa del sequestro è preliminare alle eccezioni tutte preliminari.

Abbiamo, per fortuna, una sentenza della Corte di Giustizia che fa cadere tutte le norme autorizzatrici degli ulteriori rinvii e proroghe. Vi rendete conto della situazione in cui ci troviamo? Quindi, in questo momento, l'Ilva è un oggetto illegale perché, dopo la Corte

di Giustizia, tutte le norme che hanno prorogato, prorogato, prorogato... e hanno prorogato perché? Perché si sono posti il problema della produzione e del lavoro. Per carità! Problemi importanti, il lavoro soprattutto. Ma il lavoro... ma quando mai si è visto che non si possono ricollocare anche 1.400 lavoratori? Se non ricollocarli e lasciarli lì a creare morte e a produrre morte, produce morte!

Poi se questo scempio che scambia la vita con l'acciaio... ed è scritto, eh, non è che me lo sono inventato io! Cioè bisogna scambiare la quantità di acciaio che dobbiamo produrre con i problemi di salute e di vita. Ma che vuoi scambiare? Ma che vuoi scambiare? Ma nemmeno uno solo - uno solo! - che perde la vita per questa produzione potrebbe giustificare questa produzione, se uno solo dovesse morire... e morirà!

Ma sfatiamo anche un'altra leggenda. Perché non voglio farvi perdere troppo tempo, quindi mi sono impegnato ad essere breve. Le leggi di proroga sono cadute dopo la sentenza dell'Europa; non c'è più quindi nulla che legislativamente legittimi la permanenza in vita dell'Ilva che, secondo quella sentenza, deve essere immediatamente chiusa. Volevo dire appunto che dobbiamo sfatare un'altra leggenda, perché noi siamo qui portatori in questo processo - lo dico con molta tristezza - delle sofferenze, non siamo portatori di altri interessi, perché il nostro lavoro è questo. Cioè noi ci siamo fatti carico perché abbiamo trenta, trentuno... non so quanti. Parlerò di uno di questi poi - tra un attimo - che si sono ammalati o (la maggior parte) sono morti o hanno avuto un genitore morto. Morto, morto, morto, eliminato dal mondo dei vivi! È questo il processo! Non è un processo sull'inquinamento: è un processo sui morti, sui plurimi omicidi!

Ma - dice - lo Stato guadagna. Allora vediamo un attimo, perché va sfatata questa leggenda. Adesso si prevede di portare da quattro a otto milioni di tonnellate nel 2025 la produzione dell'acciaio, quindi il doppio che ovviamente - è inutile che lo dico - significa il doppio dei morti. Nel 2023 la produzione è scesa da ventotto a ventitré miliardi di tonnellate.

(Interventi fuori microfono)

AVVOCATO C. RIENZI - Da ventotto a ventitré miliardi, sì!

Cosa dice l'Ilva? Dice: "Beh, ma in effetti abbiamo speso...". Udite udite cosa dicono i difensori dell'Ilva: "Abbiamo speso solo - solo, tra virgolette - due miliardi di costi sanitari", cioè due miliardi di morti, mutilati, malati e di danno all'ecosistema. Soltanto due miliardi! E che volete? Eh! Ci scandalizziamo per tanto poco? Allora, lo Stato ha guadagnato ventuno miliardi - perché ventitré meno due che ha speso per i costi sanitari: ha guadagnato ventuno miliardi - sulla pelle dei tarantini. Perché Taranto è stata definita

“zona di sacrificio”. Ma vi rendete conto? Non so se vivete a Taranto tutti quanti. Ma come si può vivere in una zona di sacrificio? Cioè siete votati al sacrificio! Ma da chi: dagli indiani? Fino (*parole incomprensibili*) dagli indiani. E oggi da chi: dall’Invitalia? Da chi siete votati al sacrificio? Il sacrificio è una cosa dell’uomo, della persona, della mente, del corpo, del cuore e non riguarda il petrolio o... il... l’acciaio! Scusi tanto ma io sono sempre abituato al petrolio che è dannoso più dell’acciaio forse. Quindi guadagna ventuno miliardi sulla pelle dei tarantini. Adesso hanno fatto la CIG - la cassa integrazione - per cinquemila persone: chiaramente un ricatto.

Era stata decisa la decarbonizzazione. Non è stato fatto niente! Apriamo un procedimento penale, Procuratori della Repubblica, su questo. Perché non è stata fatta la decarbonizzazione che serviva per diminuire - non eliminare, eh: per diminuire - i morti?

Abbiamo una situazione per cui una persona di sessant’anni... Io non so lei, Presidente, quanti anni ha.

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - Di più.

AVVOCATO C. RIENZI - Di più. Pure io ce ne ho di più!

Che cosa succede? Che ha un’esposizione... che vive a Taranto. Ha un’esposizione di sessant’anni appunto... settanta... quanti saranno i suoi non lo so.

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - Di meno.

AVVOCATO C. RIENZI - No, un po’ troppi settanta. Io ce ne ho settantasette. Si figuri!

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - Complimenti!

AVVOCATO C. RIENZI - Quindi sessant’anni. Però - dice - venti dei successivi saranno un’esposizione ridotta. È contento, vero? Praticamente per i prossimi venti anni, siccome c’è stata una diminuzione della produzione dell’acciaio che però l’hanno venturo si prevede di raddoppiare - non si capisce questa cosa - lei avrà una ridotta esposizione all’amianto.

Attualmente vi sono ancora presenti nella fabbrica quattromila tonnellate di amianto: questa è una cosa veramente incredibile! Quattromila tonnellate di amianto che dice l’Ilva... leggo dalla memoria Ilva, a pagina 4. Dovete sentire quello che dicono: “Ci sarebbero da fare tutt’una serie di... il piano ambientale”. Dice: “Non è che è completamente bloccato perché insomma siamo facendo”, eccetera eccetera. Parliamo di oggi, eh! “Tutte le misure sanitarie, le DPCO del 2017 sono state completate”, eccetera. Non è vero! “Solo quattro di essi...”. Sentite! E il “solo” che mi fa tremare il sangue nelle vene! “Solo quattro di essi risultano da completare e relativamente ad essi sono state approvate però - tranquilli - con tale decreto, le misure che assicurano comunque in via transitoria il conseguimento dell’obiettivo di tutela ambientale prefissato in attesa della definitiva risoluzione della specifica misura con il completamento degli interventi

previsti". Allora le quattromila tonnellate di amianto hanno una misura provvisoria che è la copertura con un telone! Ma vi volete vergognare? Chi è che fa una cosa del genere? Il telone per bloccare le esalazioni venefiche dell'amianto? Hanno coperto "cu' telone" (*come da pronuncia*)! Scusi, Presidente, io sono un po'... è un po' di dialetto che mi prende la mano ogni tanto. Il telone ve lo dovete bruciare a casa vostra! Preferiamo che la gente veda l'amianto! Togliete questo caspita di telone! Dovete mettervi davanti agli occhi di tutti e di questa giuria in particolare! L'amianto, le quattromila tonnellate dovete andarle a vedere! Disponga un sopralluogo, Presidente! Vada, porti i giurati popolari a vedere l'amianto perché quello..... vi cito - e chiudo praticamente - un caso soltanto, perché gli altri sono tutti morti. Abbiamo uno ancora vivo, Presidente: Diego Quarato che adesso premieremo al prossimo premio "Amico del consumatore", premieremo perché è un sopravvissuto. Diego Quarato - che è l'unico vivo dei nostri - ha lavorato ventiquattro anni a contatto con l'amianto. Bene. Non so se li abbiamo depositati... penso di sì. Questo povero Diego Quarato, dal 1986... questo deve essere uno fortissimo perché è ancora vivo, menomale! Gli abbiamo detto pure di venire in udienza ma non ce l'ha fatta perché... Io vi vorrei far sentire la telefonata ma non voglio fare le sceneggiate televisive. Ho registrato una telefonata di un minuto e mezzo - se volete ve la faccio sentire - tra la nostra assistente e questo Diego Quarato che, con una voce flebile, racconta la sua terribile vicenda. Dal 1986, quando è insorto il primo tumore, ne ha avuti poi altri cinque: 2019, 2020, 2024, 2017. Cioè questo signore c'ha sei tumori, uno al cervello e gli altri... non vi dico dove: dappertutto! È ancora vivo, quindi questo è un miracolo! E ha lavorato ventiquattro anni a contatto con l'amianto.

Quindi quando la controparte parla di "solo quattro misure" compresa la copertura... la copertura dell'amianto, non lo spostamento. L'amianto non è stato portato alle discariche, come dovrebbe essere: sta là, coperto dal telone. A me questo sentire "solo quattro misure non sono state realizzate" mi fa rabbrivire come e più di quello che ho detto prima e che già mi faceva rabbrivire. Però, siccome ho rabbrivito anche troppo, io vi lascio alla vostra coscienza insistendo per la richiesta.

Vorrei soltanto che mi consentiste di depositare queste tre foto di questi tre bambini per farle girare tra i Giudici popolari.

Quindi insisto per la richiesta di raddoppio - ma non è un problema economico - ma soprattutto di immediato sequestro, come da disposizione vincolante e cogente della Corte di Giustizia. Abbiamo un'occasione unica oggi, davanti a voi! Ho finito, Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato Rienzi.

Sono intervenute delle Parti Civili?

AVVOCATO C. RAFFO - No, Presidente. Sono intervenuto io, l'Avvocato Raffo per Liberti.

Solo per dare atto della presenza.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene. Grazie.

Prima di andare avanti, se siete in grado di interloquire sia sul volume che è stato inviato e sia sulla richiesta di acquisizione di queste tre foto.

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, potremmo avere dieci minuti? Magari facciamo una piccola pausa.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Volete avere dieci minuti?

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE - Grazie, Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Peraltro, visto che c'è questa richiesta di sequestro... sebbene ritengo che manchi il presupposto. Il presupposto è la richiesta del Pubblico Ministero. Ma comunque anche su questa richiesta... e anche perché - non vorrei sbagliare - la Corte di Giustizia ha individuato il Giudice competente in Milano, se non erro. Lo andremo a verificare. Ma dovrebbe essere il Tribunale di Milano competente. Ma a prescindere da questo - ripeto, al di là di queste cose - comunque interloquirete anche sulla richiesta di sequestro preventivo dell'impianto. Grazie.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:32 e riprende alle ore 11:59.

PRESIDENTE A. DEL COCO - La Corte dà atto che l'Avvocato Annicchiarico ha spedito una nota relativa all'applicazione dell'Articolo 11 Codice di Procedura Penale, ribadendo le sue tesi e illustrandole con una serie di sentenze della Suprema Corte che ha allegato. È vero?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Sono qui per depositare il cartaceo anche.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scuso per essere arrivato in ritardo. Scusate.

PRESIDENTE A. DEL COCO - È giunto via mail. Ne abbiamo avuto notizia e ne diamo atto. Va bene?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

AVVOCATO F. CONTE - Presidente, io mi volevo associare - come Parte Civile ritualmente costituita - alle conclusioni delle eccellenze Procuratori Generali in merito al rigetto delle eccezioni formulate dal collegio difensivo. Dovendo fare solo questo, l'ho fatto prima dell'intervento dei colleghi. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene.

AVVOCATO M. DEL VECCHIO - Se permette, anche l'Avvocato Del Vecchio - per sé e quale

sostituto processuale - si associa alle conclusioni dell'onorevole Procura. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene. Poi c'è stato il deposito di note...

AVVOCATO F. SARACINO - Presidente, chiedo scusa, l'Avvocato Fulvio Saracino - in sostituzione dei colleghi Allena e Tatiana Della Marra per Cavallo, Cavallo e Cavallo (Parti Civili) - ovviamente si associa alle considerazioni svolte dalla Procura Generale. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Se ci sono altri di questi interventi - vi prego - fateli subito. Prego, Avvocato Cavalchini.

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Grazie, Presidente. Volevo dare atto del deposito di una memoria difensiva.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Ne do atto io.

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Mi riporto e mi associo a quanto comunque già esposto dalla Procura Generale. Mi associo alla richiesta che è stata formulata in merito alla revoca della sospensione della provvisoria esecuzione. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato Cavalchini.

Allora diamo atto che sia l'Avvocato Silvestre che l'Avvocato Eliana Baldo e l'Avvocato Eletti, poi l'Avvocato Raffaella Cavalchini, sempre con gli Avvocati Eletti, Baldo e Lenti, hanno depositato note difensive che illustrano le posizioni delle Parti Civili assistite da ciascuno di essi.

Ci sono altri interventi delle Parti Civili con una trattazione compiuta?

AVVOCATO G. VITALE - Sì, Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Prego.

AVVOCATO G. VITALE - Grazie. Avvocato Vitale.

Buongiorno, signor Presidente, signor Giudice al latere, signori e signore Giudici popolari.

Una prima considerazione. Credo che oggi la Procura possa fare sicuramente tesoro di alcune informazioni per aprire, eventualmente, un nuovo fascicolo a carico di altri indagati.

Tornando alle questioni processuali che sono oggetto di questa fase, per i Giudici popolari volevo esordire con una precisazione. Voi avete con voi e di fronte a voi dei giuristi: i Giudici togati sono dei giuristi, i rappresentanti della Procura e della Procura Generale sono dei giuristi, gli avvocati - da questo e dall'altro lato di quest'aula - sono dei giuristi. Mi si consenta di dire - sperando di non urtare suscettibilità - che soprattutto gli avvocati (di qua e di là) sono geneticamente attaccati alla difesa dei diritti, alla difesa delle persone. Sostanzialmente credo che abbiano come faro il rispetto delle regole processuali e delle regole procedurali, perché il giusto processo è quello che consente a me di pretendere un giusto processo per i dannati della terra - come avrebbe detto Frantz Fanon - che significa pretendere un giusto processo anche per gli imputati che

personalmente possono starmi o meno simpatici, per reati che possono essere anche gravissimi come quelli per i quali oggi siamo in quest'aula. Questo anche quando sono Parte Civile: io pretendo un giusto processo per gli imputati anche in qualità di Parte Civile.

Tra i sacri principi che regolano quello che succede in queste aule di giustizia c'è il principio della indipendenza e terzietà della Magistratura che - hanno perfettamente ragione i colleghi difensori degli imputati - non solo deve essere tale ma deve apparire tale. È un principio fondamentale (ce lo insegna anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo peraltro). Il rispetto di questo principio dobbiamo pretenderlo e dobbiamo seguirlo partendo dalle regole generali prevalentemente di rango costituzionale.

Io mi sono formato col Professor Gustavo Zagrebelsky e "La gerarchia delle fonti", quindi credo che sia un faro per tutti.

Primo fra tutti l'Articolo 25: nessuno può essere distolto dal Giudice naturale precostituito per legge. Questo è un principio cardine del nostro sistema. E' un principio che obbedisce anche al principio di uguaglianza: tutti sono uguali in ogni rapporto con lo Stato anche nei confronti dell'ordine giurisdizionale, della Magistratura, della situazione processuale che si trovano ad affrontare. Perché? Perché non possono scegliersi loro il Giudice e il Giudice non può scegliersi l'imputato. È un Giudice naturale precostituito: che arriva prima, la cui costituzione e individuazione arriva prima del fatto di reato. È per questo che vengono introdotte delle regole procedurali che sostanzialmente riconducono l'individuazione di questo Giudice naturale al locus commissi delicti, al fatto. Non importa l'autore, non importa la vittima: importa il fatto. Decide il Giudice del fatto: questa è la regola cardine del nostro sistema.

Attenzione: quello di cui stiamo discutendo in questi giorni, in queste udienze lunghe, è una regola che sopporta delle eccezioni. Ma sono delle eccezioni! In questo mi consento di non condividere un'affermazione di un collega illustre della Difesa degli imputati che diceva "Il Giudice naturale è anche quello dell'Articolo 11". No, il Giudice naturale precostituito per legge è quello del fatto. Questa regola può subire un'eccezione in casi assolutamente particolari. Per citare un passaggio di quella sentenza di cui ormai tutti hanno parlato e mi sia consentito di parlarne anche io, la ormai famosissima (in quest'aula) 163 del 2013 - per capirci, per i Giudici popolari: quella del Presidente Mattarella, del Ministro Cartabia, di Gallo, di Lattanzi - che espressamente dice: "...una eccezione alla regola generale che deve essere - virgolette - ricondotta al minimo indispensabile". Eccezione quindi di fronte a quella che potrebbe essere una patologia del singolo procedimento penale.

Io ho provato... potrò essere smentito, forse, dalle produzioni odierne del collega Annicchiarico.

Ma ho provato a fare una ricerca, a vedere per questi reati... perché voi state giudicando di questi reati, siete chiamati a giudicare di una sentenza che ha deciso su questi reati. Provate a vedere, per questi reati, se sia stato applicato e quante volte sia stato applicato l'Articolo 11. Perché - attenzione - questi reati tipicamente coinvolgono, come danno, un numero indeterminato di persone, un numero enorme di persone e vastissime aree geografiche: perché se non colpissero - almeno potenzialmente, come creazione del pericolo - un numero di persone e una vasta area geografica parleremmo di altri reati. Siamo qui a parlare di questo solo perché questo è il reato che è stato sottoposto al giudizio della Corte di Assise e che è sottoposto adesso al vostro vaglio. Partendo da Seveso non ho trovato una sentenza - che sia una - che dica: "Attenzione, in quell'area vivevano o vivono dei Magistrati e quindi Articolo 11". L'Articolo 11 esisteva ai tempi di Seveso. L'Articolo 11 peraltro nasce - attenzione - quando non si pensava a Seveso. Esisteva già la norma ma non si pensava a questo tipo di disastri ambientali, a questa diffusività del danno. Il disastro di cui si poteva pensare all'epoca era un disastro... forse il Vajont, che è sicuramente diffusivo ma ha un numero chiuso - per loro sfortuna - di vittime che sono solo coloro i quali abitavano nel flusso della frana. Non è come Taranto, non è come Seveso. Il legislatore che ha inventato anche queste norme non pensava a Taranto, non pensava a Seveso ma pensava a qualcos'altro.

La settimana scorsa, per fare un esempio, si è aperto a Torino un processo - è stato chiamato mediaticamente "Torino respira" - sulla diffusione dei PM10 nell'aria. Indagati ci sono tre ex Sindaci (Chiamparino, Fassino e Appendino) più una serie di funzionari regionali. È per la diffusione nell'aria, per il pericolo per la salute pubblica. Io sono assolutamente convinto che il Presidente del Tribunale di Torino abbia respirato la stessa aria che ho respirato io e che hanno respirato tutti i Giudici che fanno parte di quel Collegio. Ma non è venuto... forse per un difetto di attenzione. Ma comunque né ai giudicanti, né ai... a nessuno è venuto in mente di dire: "Beh, allora dobbiamo cambiare sede". Quel processo è iniziato tranquillamente e proseguirà tranquillamente sui binari dell'Articolo 25 che la Costituzione traccia.

Proprio perché noi dobbiamo pensare al combinato disposto del tipo di fattispecie penale che vi trovate a giudicare e dell'Articolo 11. Lo ripeto: l'Articolo 11 è stato inventato, è nato - sono assolutamente convinto - nella testa del legislatore facendo riferimento all'ipotesi del Magistrato corrotto o del Magistrato anche che prende un fucile e spara a qualcuno. Per carità! Per cui si dice: "Il tuo collega, quello con cui ogni mattina vai a prendere il caffè, non può giudicarti. Devi andare da un'altra parte". Oppure al caso del Magistrato davanti alla cui abitazione mettono un ordigno, nei cui confronti viene fatto un attentato. "Non può decidere un tuo collega i tuoi interessi" ("...un tuo stretto collega", perché poi

sarà sempre un tuo collega a decidere). Ma non ha pensato al caso del Magistrato cittadino che, come tutti i cittadini, si trova a subire le conseguenze - il danno - di un determinato reato.

Credo che quello che sto dicendo abbia a che fare con il diritto vivente. Il diritto vivente ci dice che... il diritto vivente - per i Giudici popolari - è come viene manovrato lo strumento processuale e sostanziale ordinariamente nelle sedi giudiziarie. Il diritto vivente ci dice che, per questo tipo di reati, l'Articolo 11 va interpretato con estremo - estremo - rigore, va sempre interpretato come estremo rigore. Ha parlato più spesso anche la Procura Generale e, in realtà, anche i colleghi difensori degli imputati hanno citato più volte la recentissima 6558 del 2023 in cui è stato negato che potesse essere persona offesa - e che quindi comportasse uno spostamento ai sensi dell'Articolo 11 - il fatto che, in un processo per pedopornografia, la madre del minore fosse un Magistrato. Perché la Corte ci dice: "C'è un rapporto di parentela. E' sicuramente una danneggiata ma non è una persona offesa". Qui il Magistrato era chiaramente individuabile, non era un'ipotesi astratta per cui "Forse può essere che il terrazzo del Presidente..." piuttosto che "...del Giudice a latere...", piuttosto che "...dell'altra persona che lavora in Tribunale si sia sporcato". Per cui dovremmo andare tutti a Potenza.

Sono due le questioni che vi sono state poste su questo tema... anzi un gruppo di questioni sostanziali... specifiche - non sostanziali - che riguardano la figura dei due Giudici di Pace e del Giudice della Sezione Agraria che si erano costituiti Parte Civile. Su questi io, onestamente, non posso che richiamare le argomentazioni che hanno già svolto - credo egregiamente, mi sembra di poter dire "egregiamente" - la Procura e la Procura Generale, aggiungendo solo un'annotazione. Da quello che ho potuto rinvenire per quanto riguarda uno di quei casi che... purtroppo devo riferire il nome: è l'Avvocato Russo. Mi risulterebbe che l'Avvocato Russo sia stato anche revocato successivamente dalle funzioni. Ho trovato anche la motivazione: "...per aver adottato provvedimenti non previsti dalla legge e fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto determinato da grave negligenza o ignoranza; per aver tenuto comportamenti tali da compromettere il prestigio delle funzioni". Aveva a che fare anche con l'aver tenuto delle udienze in periodo Covid, contravvenendo alle disposizioni.

La Cassazione - sempre la 6558 - ci dice perché esiste l'Articolo 11: perché bisogna far fronte al rapporto di colleganza tra i Magistrati cui solo è ancorata la deroga. Realmente vogliamo dire che sia ragionevole pensare che ci sia un rapporto di colleganza fra i Magistrati con un Giudice di Pace che è stato revocato dalle funzioni per avere compromesso il prestigio delle funzioni? Giudice di Pace che poi ha pure revocato la sua costituzione di Parte Civile.

Con riferimento sempre ai tre casi torno un attimo - mi sia consentito - alla Corte Costituzionale del 2013. Leggo un virgolettato: “Nella fattispecie in comparazione...”. Cioè dice la Corte: “L’Articolo 11 si applica a quella fattispecie”. “...la parte e il Giudice esercitano funzioni giudiziarie nel medesimo distretto al momento del fatto e/o nella fase del giudizio ed inoltre, nel corso del procedimento, conservano la comune appartenenza all’ordine giudiziario”. È un passaggio fondamentale! Non possiamo leggere una motivazione della sentenza della Corte Costituzionale per sprazzi, scegliendo quello che ci interessa.

I tre casi specifici credo che possano essere ampiamente risolti sulla base delle argomentazioni già ampiamente svolte dalla Procura e dalla Procura Generale.

Resterebbe il problema - e torno al punto di partenza del mio intervento - cioè: per questo reato così diffusivo dobbiamo andare a vedere se un Giudice è... intanto dobbiamo andare a vedere se sono persone offese o danneggiati e poi dobbiamo andare a vedere se ci sono dei Giudici che potrebbero assumere quella qualifica di persone offese o danneggiati. La risposta, per questi reati, è sempre “sì” perché evidentemente se interi quartieri, intere località locali... se non ho visto male, all’epoca c’era anche una sezione di Tribunale nell’area direttamente coinvolta dal disastro di Seveso. È evidente che c’erano dei Giudici che in qualche modo subivano le conseguenze del disastro di Seveso.

Io vi richiamo una sentenza del 2015 - che sembra fuori tema ma credo che non lo sia - cioè la 3320 del 2015 che ci dice che un condominio non è una persona offesa danneggiata in un disastro, attesa la specifica soggettività giuridica della fattispecie legata alla tutela della pubblica incolumità. È un po’ quello che dicevano i due colleghi che mi hanno preceduto. “È caratterizzata da una dimensione diffusiva del tutto svincolata dalla particolare sfera giuridica dei singoli individui”.

Allora il tema torna ad essere quello che affrontava il collega, cioè del bene giuridico tutelato. Cosa tutela il reato di disastro (in questo caso è disastro innominato)? Tutela la pubblica incolumità.

Io ricordo che uno dei primi processi che mi sono trovato a fare era l’aggressione da parte di un gruppo nutrito - un paio di centinaio - di persone di un quartiere contro un campo nomadi che era in una cascina abbandonata. Hanno dato fuoco a tutto. Mi ricordo che ero rimasto sconvolto - ma poi, giuridicamente, ho detto: “Beh, non lo so” - del fatto che chi abitava in quegli alloggiamenti fosse un danneggiato. Non era stato citato in giudizio perché era solamente un danneggiato, non era una persona offesa. Perché? Perché anche l’incendio è un reato contro la pubblica incolumità, tutela la pubblica incolumità (è un reato di pericolo).

Allora qual è il significato? Che la presenza del Magistrato - come ci dice costantemente la

giurisprudenza di legittimità e costituzionale - per assumere rilevanza deve palesarsi, deve palesarsi e permanere nel procedimento mantenendo la costituzione di Parte Civile e soprattutto mantenendo le funzioni, perché è quello che ci dice la Corte (la 163). Non solo doveva essere tale ma deve essere tale nel momento del procedimento, altrimenti non influisce, non si interseca questo rapporto di colleganza con la necessità di garantire l'apparenza e l'essenza della terzietà della Magistratura.

Tornando a quello che mi diceva il Professor Zagrebelsky... cioè "Tornate sempre ai principi costituzionali". Io ho già detto l'Articolo 25 e l'Articolo 3. Il principio di ragionevolezza che è un principio costituzionale. È ragionevole pensare che il legislatore abbia inteso sottrarre al Giudice naturale precostituito per legge i reati più gravi e più diffusivi, sostanzialmente i reati contro la pubblica incolumità? Ma - attenzione - non solo quelli: anche i reati contro l'ordine pubblico. Ne parlava - credo - la Dottoressa Cannarile alla scorsa udienza dicendo "I reati di mafia allora andiamo a farli tutti da un'altra parte".

Ma vi dirò di più. Io ho fatto dei processi per terrorismo. Si costituisce la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei processi per terrorismo, non solo per il danno all'immagine ma lamentando che quei gravissimi reati hanno leso i diritti di tutti i cittadini, i diritti fondamentali di tutti e ogni cittadino. E tra "tutti e ogni cittadino" ci stanno i Giudici, ci sta la Magistratura intera. Questo significa che un 270 bis non è processabile in Italia perché dovunque c'è un danneggiato che fa il Magistrato: perché se tutti i cittadini sono vittime di quel reato, tutti i Magistrati sono vittime di quel reato. Allora è inutile che andiamo a cercarci una sede! Abroghiamo i reati di terrorismo, abroghiamo i reati diffusivi. Questo è l'esito di una determinata lettura dell'Articolo 15 che è quella che viene suggerita con la richiesta di trasferimento della sede.

Allora credo che sarebbe già sufficiente. Ma, se anche residuasse un dubbio, dobbiamo arrivare ad una interpretazione costituzionalmente orientata. L'unica interpretazione costituzionalmente orientata dell'Articolo 11 è che quantomeno in questo tipo di reati in cui le persone dei singoli danneggiati non sono predeterminabili, non sono individuati a monte... peraltro non c'è stata neanche una citazione per pubblici proclami, ovviamente, in questo processo. Quando non è possibile individuare prima chi siano i danneggiati - quindi capire che il danneggiato è anche un Magistrato - sempre ricordando che il danneggiato Magistrato, padre del bambino vittima di pedopornografia, non è sufficiente perché non si è costituito... sempre ricordando quello. Se non abbiamo la persona offesa Magistrato predeterminata - preindividuata - e non abbiamo un Magistrato danneggiato che si costituisca e mantenga questa costituzione, allora l'unica interpretazione costituzionalmente orientata credo fermamente che sia quella di dire

“Non si applica l’Articolo 11 in queste fattispecie, non si può applicare”. Perché altrimenti non resterebbe - credo - all’illustrissimo Collegio che chiedere alla Corte Costituzionale: “Torniamo al 2013”. Non c’è più il Presidente Mattarella perché ha un’altra funzione, non c’è più la Ministra Cartabia perché ha fatto la Ministra, non c’è più Lattanzi ma ci sono altri soggetti. Qualcun altro dirà: “No, si applica”. Allora blocchiamo tutti i processi per disastro ambientale particolarmente diffuso e ricominciamo tutto daccapo. Ma dovrà dircelo la Corte Costituzionale. Ma credo che non ci sia bisogno perché l’unica interpretazione costituzionalmente orientata credo che sia quella che suggerivo.

Due parole su un altro degli aspetti, veramente due, molto sintetiche. Una questione che non credo possa essere decisa col merito è quella della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la nuova consulenza per capirci. Non può essere decisa con il merito - credo - perché, se quella consulenza dovesse fare ingresso nel patrimonio probatorio a disposizione della Corte di Assise, bisognerebbe rifare gran parte del primo grado perché questo significherebbe sentire i consulenti, significherebbe risentire i periti, significherebbe anche vantare per noi la possibilità di nominare nostri consulenti che possano esaminare non la perizia che era stata fatta ma la consulenza che viene sottoposta alla vostra attenzione. Non sono prove nuove, non sono prove sopraggiunte ma è una differente interpretazione di un patrimonio processuale che giù esiste - mi sembra di poter affermare - che ha già occupato per anni il processo di primo grado (l’incidente probatorio... l’abbiamo discusso ampiamente in dibattimento). Io credo che la Corte possa tranquillamente decidere anche senza questa nuova consulenza.

Ho provato a ragionare proprio per quello che dicevo prima: faccio l’avvocato, sono innamorato del processo e della correttezza processuale. Cosa potrebbe succedere se c’è una rivoluzione scientifica? Scopriamo che si può rilevare il DNA. È ovvio: facciamo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Ma è ovvio, è evidente! Scopriamo che i dati sono stati rilevati pensando a una bella pianura perché la terra è piatta. No, arriva quel signore e ci dice: “Guardate, la terra è tonda”. Beh, cambiano completamente i dati, cambia la loro interpretazione, cambia la loro lettura: cambia tutto! Allora rifacciamo l’istruttoria dibattimentale. Ma se questo non succede, a fronte di una perizia che ha avuto una conferma - e richiamo, anche qui, il Procuratore Generale - definitiva da parte della comunità scientifica - ribadita, reiterata conferma da parte della comunità scientifica - possiamo ricominciare daccapo introducendo - fuori tempo massimo, in una sede non propria, a distanza di dodici anni (mi sembra) dalla perizia - degli elementi non scientificamente nuovi ma di diversa valutazione di quegli elementi? È una cosa che potranno fare ovviamente e che avranno tutto il diritto di fare - e mi auguro che

faccino con successo - i difensori degli imputati, dialetticamente, nelle loro discussioni. Io posso mettere in dubbio gli esiti di una perizia come avvocato, dialetticamente, nella mia discussione ma non posso, in fase di appello, introdurre una nuova consulenza con argomenti che avrei dovuto tranquillamente spendere - se avessi voluto spenderli - nella prima parte del giudizio. Anche qui credo che si debbano rispettare i canoni procedurali. Per cui l'eccezione della rinnovazione non può avere, in un caso di questo genere, nessuna cittadinanza in questo procedimento penale. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO D. DE MARCA - Sì, Presidente. Avvocato De Marca per la Regione Puglia.

Io, sinteticamente, chiedo soltanto il rigetto di tutte le questioni preliminari sollevate dalla Difesa e quindi la conferma dell'ordinanza emessa in primo grado.

Con riferimento invece alla questione della nullità dell'ordinanza afferente la costituzione di Parte Civile nei confronti degli enti, Presidente, dico subito che ritengo di non dover neanche interloquire sul punto perché la Regione Puglia non si è costituita nei confronti di alcuno degli enti oggi imputati ai sensi della 231.

Per quanto riguarda invece la richiesta di ammissione della nota documentale attraverso la produzione del famoso CD di cui pocanzi ha riferito il collega, io chiedo venga dichiarata l'inammissibilità di questa prova documentale in ragione della irrivalenza con la quale è stata presentata, avendo dovuto essere avanzata con i motivi di appello e quindi attraverso una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato. Ci sono altre questioni?

AVVOCATO M.A. D'ELIA - L'Avvocato Maria Antonietta D'Elia. Semplicemente - anche per il rispetto della Corte perché mi ero messa in elenco - mi riporto alla memoria che ho già depositato, associandomi a quanto già dedotto dal Procuratore Generale e dalla Procura anche per la collega Claudia Ricci che oggi sostituisco. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato. Altri? Prego.

AVVOCATO A. RICCI - Sì, Presidente, velocemente.

Presidenti e signori della Corte, io mi associo alle conclusioni della Procura Generale, della Dottoressa Cannarile e del Dottor Graziano però non posso fare a meno che rilevare quanto l'eccezione di incompetenza funzionale - che gli avvocati degli imputati hanno così fortemente sostenuto durante tutte queste udienze - sia un argomento molto sentito. Sotto questo aspetto io voglio fare un discorso semplice evidenziando un elemento fondamentale. Cioè l'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale - come diceva anche pocanzi il collega Vitale - è una norma eccezionale, è una norma che deroga alla regola ordinaria e, come tale, deve essere applicata in modo rigoroso. Anche la Corte Costituzionale lo ha ribadito, cioè non accettando e respingendo tutte quelle

interpretazioni estensive dell'Articolo 11.

Citando anche il parere del Professor Spangher il quale ha evidenziato quali... due sono gli elementi che mette in evidenza e che rendono operativo l'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale, ovvero l'essere Magistrato e l'essere persona imputata, persona offesa o persona danneggiata dal reato. Quindi quando questi due elementi si concretizzano - solo in quel momento - si può derogare la disciplina ordinaria, quella che appunto prevede che i processi si debbano celebrare nel luogo in cui è stato commesso il reato. Allora, attraverso un ragionamento veramente semplicistico, possiamo ritenere che questi due elementi - cioè quello dell'essere Magistrato e dell'essere persona offesa, danneggiata o imputata del reato - si siano verificati nel processo di cui stiamo parlando? La risposta, secondo me, è semplice: è "no" perché in nessun caso i due elementi coincidono. Non coincidono per quanto riguarda la posizione dell'Avvocato Giacovelli e del Dottor Cassetta in quanto, sebbene hanno presentato istanza di Parte Civile, loro non erano Magistrati. Il Dottor Cassetta aveva abbandonato la Magistratura già da dieci anni, il Dottor Giacovelli già da un anno. Per quanto riguarda invece la posizione dell'Avvocato Russo sembrerebbe che questi due elementi coincidano e che quindi debba ritenersi applicabile l'Articolo 11. Ma non è così neppure: perché l'Avvocato Russo, a un certo punto, revoca la sua costituzione di Parte Civile e - come ha detto sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione nella famosa sentenza 6558 del 2023 - la posizione di un Magistrato in quanto persona offesa, in quanto danneggiato o in quanto imputato non deve essere ipotetica, non deve essere congetturata, non deve essere valutata a seguito di un ragionamento generico ma deve essere concreta, deve essere parte processuale presente. Allora vi pongo una domanda: la Corte di Cassazione, in primo grado, ha dovuto pronunciarsi su una richiesta, una pretesa risarcitoria dell'Avvocato Russo? No! Quindi perché pensare di poter applicare l'Articolo 11 quando di fatto non ci sono i presupposti, non si sono creati i presupposti per poterne rendere l'applicazione?

Quindi insisto sulla istanza di rigetto della eccezione ex Articolo 11 ed insisto anche sul rigetto della perizia che è stata depositata dagli imputati di Difesa, anche in nome del valore totalmente scientifico che riguarda le perizie della Corte di Assise. Mi riferisco sia allo Studio Sentieri - che è uno studio fatto proprio dall'Istituto Superiore di Sanità italiano che fa parte del Sistan, cioè del Sistema Statistico Nazionale - che allo Studio Forastieri il quale, oltre ad essere validato scientificamente perché è stato pubblicato su riviste il cui valore scientifico è oggettivo... lo Studio Forastieri ha messo in evidenza il nesso causale tra le emissioni nocive e le malattie che i cittadini di Taranto subiscono, il danno alla salute che i cittadini di Taranto subiscono.

Sotto questo punto di vista vorrei, da ultimo, censurare anche l'ordinanza che ha tolto l'esecutività alle provvisionali in quanto in quella ordinanza - Presidente e signori della Corte - è stata data rilevanza e preminenza al danno patrimoniale conseguente agli imputati qualora dovessero pagare tutte queste provvisionali. Di fronte al danno patrimoniale è stato calcolato il danno alla salute che invece hanno subito tutti i cittadini di Taranto e in modo particolare anche - restringendo la questione alla mia Parte Civile - Picoco Salvatore il quale è deceduto ed è deceduto per carcinoma polmonare? Picoco Salvatore era dipendente operaio addetto ai servizi cimiteriali del Comune di Taranto. Se con tanta solerzia sono state geolocalizzate le abitazioni dei Magistrati, beh, allora valutiamo l'ubicazione del cimitero di Taranto che è proprio in prossimità, sebbene vicino ai Tamburi che è il primo rione che ha subito i danni dalle emissioni. Il cimitero è diviso soltanto dalle carreggiate della Strada Statale 7: si può considerare parte dell'Ilva, dell'acciaieria. Ho allegato anche l'estratto contributivo di Picoco Salvatore il quale inizia a lavorare alle acciaierie. Picoco Salvatore, insieme a tutti gli operai del cimitero... E' stata considerata la salute, il danno alla salute che è un danno permanente? Invece è stata data importanza all'aspetto patrimoniale del danno che hanno avuto gli imputati.

Per questo mi associo anche alla richiesta di rigetto della perizia che è stata presentata dai difensori degli imputati. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato.

Due note ma solo a titolo personale. La prima: in relazione alla provvisoria, considerate che la Corte ha sospeso la provvisoria ma non il diritto al risarcimento del danno. Sono due cose totalmente diverse. Per la provvisoria sapete anche che è necessario dimostrare che ci sia un danno innanzitutto - la quantificazione del danno - che ci sia il nesso causale e soprattutto che ci siano delle condizioni per darlo. Questo lo dico a livello di diritto.

L'altra annotazione che mi sento di fare - ma sempre a titolo personale, per l'onestà intellettuale che mi contraddistingue - è che... premesso che io e tutta la Corte leggeremo con estrema attenzione il parere del Professor Spangher che, tra l'altro, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente. L'unica annotazione che faccio è che... piacevolmente sorpreso dal fatto che finalmente in questo processo c'è una discussione giuridica tra Parti Civili e difensori che non mi è sembrato di cogliere nel primo grado, dove le sollecitazioni evidentemente hanno riscosso - tra virgolette - successo, cioè quello di riportare il diritto all'interno dell'aula e non schermaglie di altro genere.

Detto questo però dico che l'introduzione di un articolo dottrinale che si sarebbe potuto leggere tranquillamente su una rivista qualsiasi di diritto... l'introduzione attraverso un parere

pro veritate non vi fa onore, cioè non ci fa onore nel senso che tutti siamo giuristi. Per carità, i professori ci stanno. Ma non c'è bisogno di un parere... come se si avesse bisogno di un esperto tecnico. Io penso di essere pagato per il mestiere che faccio che è quello di interpretare la legge. Nell'interpretazione della legge mi avvalgo della dottrina, mi avvalgo le sentenze della Cassazione. Ma un parere pro veritate da parte di un professore di diritto, in un'aula in cui si fa diritto, mi lascia quantomeno perplesso. Però è una annotazione di natura personale.

Se ci sono altri interventi, prego. Se non ci sono altri interventi sulla questione, mi sembra il caso di discutere sulle richieste che ha fatto il Professor Rienzi questa mattina. Ve le ribadisco: acquisizione di questo volumetto che avete avuto l'opportunità di verificare; successivamente acquisizione di queste tre foto (ovviamente ingrandite) e poi ha richiesto espressamente che la Corte si pronunciasse sul sequestro preventivo dell'impianto ex Ilva (oggi Acciaierie d'Italia).

La parola al Procuratore Generale.

P.G. M. BARRUFFA - Grazie, signor Presidente.

Non c'è opposizione da parte del mio Ufficio alla produzione delle memorie difensive - in primo luogo - alla produzione delle certificazioni mediche allegate e degli altri documenti provenienti da enti sanitari individuati.

Ininfluyente, a mio avviso, è - ai fini della decisione - l'opuscolo che raccoglie i documenti che sono espunti dal processo di primo grado e che sono ben noti alla Corte.

Vi è opposizione quanto alla produzione del resto della documentazione.

Relativamente alla richiesta di sequestro, così vivacemente e sentitamente proposta dai legali della Codacons, rilevo che permangono - come probabilmente tutti gli avvocati qui sanno - i provvedimenti cautelari di sequestro già richiesti dal Pubblico Ministero e recepiti dal G.I.P. e dalla Corte di Assise di Taranto che se non erro - l'Avvocato Annicchiarico mi potrà dare conferma - ha anche disposto la confisca dell'area a caldo e probabilmente anche dei parchi minerari, con le facoltà d'uso che poi sono intervenute successivamente.

Peraltro, questa Corte è chiamata a pronunciarsi - come tutti sanno qui - sui reati che sono stati commessi sino al 2013, per come si evince dalle contestazioni. Per i fatti successivamente indicati nella sentenza dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - che credo sia stata prodotta da qualcuno - al fine di consentire che le osservazioni legittimamente formulate dai difensori della Codacons siano incanalate - per parafrasare un gergo della Cassazione - negli snodi processuali più corretti di questo processo, chiedo che copia del verbale contenente appunto le richieste proposte dalle Parti Civili venga trasmessa alla Procura della Repubblica di Taranto per le ulteriori eventuali

determinazioni di sua competenza, fatte salve le competenze devolute al Giudice eccepente di Milano.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Procuratore Generale. Poi Parti Civili. Chi vuole intervenire solo su questa tematica? Nessuno. I difensori?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Grazie per darci la parola.

In primis, la ringrazio per la precisazione che ha fatto. Io sono assolutamente d'accordo con lei.

Sembrerà strano, eppure siamo stati tra quelli che hanno prodotto. Probabilmente da parte nostra c'è stato un po' di smarrimento nel primo grado, quindi prendo atto di quello che ha detto. Abbiamo cercato in questa seconda fase - come ha visto - di ritornare nell'ambito che ci ha indicato e nel perimetro che ci ha indicato. Come vedete siamo gli stessi difensori del primo grado, non ci sono state aggiunte o cambiamenti o arrivi di professori o di altro.

Noi riteniamo che le questioni che abbiamo proposto - la nostra prospettazione è questa - siano assolutamente fondate e anche semplicissime, come ho detto già nel primo intervento. Quindi, da questo punto di vista, la produzione documentale che ovviamente faccio a beneficio di tutti - che vado a fare oggi - è semplicemente quella di portare - come avevo già detto nel mio intervento - per una comodità di consultazione vostra e di tutti i Giudici che devono decidere... visto e considerato che questo processo da trecento faldoni poi non so a quanti è ormai arrivato. Quindi per riuscire geograficamente...

PRESIDENTE A. DEL COCO - Quattrocento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quattrocento, ecco.

Per riuscire geograficamente a orientarsi, sono tutte delle produzioni che praticamente vi offro.

In particolare c'è la memoria che avevamo fatto per quanto riguarda Martino Giacovelli e poi quella là del Dottor Nicola Russo. Con riferimento a questa memoria, quello che abbiamo portato alla vostra attenzione sono tutte quante le sentenze del Dottor Martino Giacovelli. Ce le abbiamo anche in copia conforme e ve le depositiamo. Ci sono sentenze a tutto il 2016 dello stesso Magistrato. Però questo fatto, come vedrete nella nota, per noi è assolutamente ininfluenza perché noi riteniamo che è il Magistrato al momento del fatto. Ma non lo riteniamo noi. La sentenza che vi produciamo, ulteriore, è una sentenza - è quella là del 2019 della Cassazione, che avrete visto, quindi è una sentenza abbastanza recente - che richiama quella del '77 De Vivo - che siamo riusciti adesso a trovare - e poi del '77 Toro, del '77 Rapino, del '78 Cerruti e poi ce n'è un'altra del '79. Però mi sono anche chiesto come mai ce n'erano così poche. È perché era così scontato il principio che però, evidentemente, ha portato poi al dover far ricorso - ahinoi - al Professor Spangher.

Detto questo, vi produciamo anche la sentenza a cui ha fatto riferimento l'Avvocato Perrone che

è la sentenza della Cassazione su quel caso abbastanza famoso - di cui ha parlato l'Avvocato Perrone - che è il Giudice Nardi. Praticamente nell'atto di appello c'era la sentenza della Corte di Appello che aveva spostato a Potenza. E' intervenuta la Cassazione e fa quella sentenza - la alleghiamo - molto articolata nella quale sostanzialmente la Cassazione dà conferma anche del principio che là c'era Capristo che era Magistrato al momento del fatto ma era poi andato in pensione al momento del processo. Quindi conferma il principio anche la Corte di Cassazione, quella Cassazione. L'unica differenza con l'appello è che praticamente il giudizio di appello aveva annullato anche il primo grado. Giustamente la Cassazione dice: "Siccome è competenza funzionale ed è intervenuta dopo, devi andare in Corte d'Appello ma sempre a Potenza". Quindi conferma quegli stessi principi.

Le alleghiamo poi - vi alleghiamo - i principi della Procura Generale della Corte di Cassazione. Sono del 12 dicembre 2022. Ovviamente - io dico "ovviamente" però... - vanno nel senso di quello che abbiamo detto noi, cioè Magistrato al momento del fatto; assolutamente ininfluenza - dice - irrilevante pertanto che successivamente il Magistrato sia stato trasferito o che abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario. Questi sono proprio i principi attuali che utilizzano in Cassazione, Procura Generale.

Poi l'ulteriore produzione di sentenza... ah, no. Ecco, la memoria è quella là di Russo che vi avevo già detto che era a vostra disposizione. In quella memoria vi alleghiamo anche -era già agli atti (è solo per comodità di consultazione) - le notifiche che invece erano state fatte a Ippazio Stefano e io avevo subito depositato. Quindi quando si costituisce il Giudice Russo notifica anche a Stefano. Io ho prodotto le cartoline. Sono agli atti però ve le riproduciamo per comodità di consultazione e vi diamo indicazione anche di dove stavano, perché nel corso della mia discussione in udienza preliminare le producevo.

(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, per quanto irrilevante.

E vi produciamo la sentenza della Cassazione che dice che, nel momento in cui io deposito in Cancelleria e notifico, dal momento della notifica posso chiedere il sequestro preventivo. Quindi per la dimostrazione che, in quei quattro mesi, quello che era Giudice al momento del fatto e anche Giudice al momento del procedimento praticamente è stato presente come Parte Civile.

Vi depositiamo tutte quante le memorie su Alberto Cassetta che era Giudice al momento del fatto (poi è andato in pensione successivamente) e l'indicazione non solo della irrilevanza ma del fatto che la Corte Costituzionale citata - la 163 del 2013 - dice esattamente quello

che diciamo noi e non dice il contrario. Quindi ve la rimettiamo a disposizione per comodità di consultazione. Questa è la produzione che andiamo a fare oggi.

Poi per quanto riguarda invece le produzioni documentali che sono state fatte... chiedo scusa per essere arrivato in ritardo ma non è dipeso dalla mia volontà. Chiedo scusa ai colleghi se non ho potuto sentire tutti quanti gli interventi. Ho sentito gli interventi finali: sono degli interventi tecnici in cui hanno prospettato l'interpretazione delle norme secondo il loro punto di vista. Mi è mancato il pezzetto iniziale dell'udienza, me lo sono perso. Mi hanno raccontato qualcosa. Quindi il mio intervento, da questo punto di vista, è solo parziale ed è de relato e, come tutte le fonti de relato, potrebbe non essere...

PRESIDENTE A. DEL COCO - Aderente a quello...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...perfettamente aderente con quello che è stato l'intervento. Quindi di questo me ne scuso preventivamente.

Non ho avuto il tempo di vedere la produzione bibliografica che è stata fatta nel suo dettaglio. Però se corrisponde a quello che ha detto il Pubblico Ministero - cioè che sono contenute delle ordinanze o comunque degli atti che sono stati rigettati, quindi sono stati esclusi dal processo - non ne comprendo la riproposizione. Ho visto un titolo che riguarda l'abuso del processo, qualcosa di questo tipo. Non lo so. Da questo punto di vista - voi l'avete letto il processo - se abbiamo fatto i difensori lo potrete sapere solo voi e quindi decidere - ovviamente se abbiamo fatto i difensori - di non accettare questa produzione; se invece abbiamo abusato, allora è giusto che la produzione rimanga perché evidentemente ha quel tipo di finalità.

Per quanto riguarda poi le fotografie, anche queste non ritengo che possano essere acquisite perché non ci sono contestazioni di questo tipo in questo processo perché non stiamo parlando di contestazioni di casi specifici, come avrete sicuramente visto, per quello che avete potuto vedere dal punto di vista ovviamente del merito. Quindi l'introduzione di queste fotografie disancorate da tutto... oltre ad avere soltanto - forse - una chiave suggestiva nei confronti di qualcuno. A me, come a tutti noi, non può che dispiacere per situazioni di questo tipo. Però sapete bene che, per fare accertamenti di questo genere, bisognerebbe fare dei processi specifici e con delle persone che vengono indagate e imputate con un'imputazione specifica che riguarda lesioni e riguarda non questo processo. Quindi, anche da questo punto di vista, ritengo che sia una produzione che non possa essere accolta.

Ho visto che sono state prodotte anche delle sentenze che riguardano dei procedimenti che si sono formati al di fuori di questo procedimento. Allora, rispetto a queste, mi permetto semplicemente di riferire una circostanza specifica di fatto che mi ha visto protagonista nella fase iniziale di questo processo. Nella fase iniziale di questo processo, negli anni

che correvano dal 2014 al 2017, io ho lavorato venti ore al giorno su queste carte e su queste problematiche. In quel periodo, poche persone avevano una conoscenza dei fatti simile... magari non all'altezza sempre di tutto da parte mia, ma la mia conoscenza è una conoscenza molto ampia di questi fatti. Quando io ho visto come venivano fatti questi processi e come venivano fatte queste istruttorie - senza entrare adesso nel merito di questo specifico o di qualcun altro: sto facendo una critica generale a questo genere di sentenze che poi campeggiano in vari procedimenti penali - mi sono messo le mani nei capelli. Perché io che conoscevo i fatti... vedere come acquisivano quattro carte - ma quattro carte! - e arrivavano poi a scrivere sentenze che venivano riprese da giornali, da televisioni, nei processi e venivano portate nei processi come se fosse la verità (“Anche la Corte di Giustizia...”, “Anche la Corte...”)... cioè è veramente raccapricciante! Qua è stata fatta... a torto o a ragione - noi abbiamo prospettazioni differenti - ma è stata fatta un'istruttoria comunque particolareggiata in cui sono state prese - sia nella fase delle indagini preliminari e sia successivamente - e analizzate tutt'una serie di evidenze. Ma quei processi lì non hanno nessun tipo di valore giuridico per questo processo e per le fattispecie che vengono trattate. Quindi, da questo punto di vista, se li volete acquisire come documenti che provino il fatto storico... ma, onestamente, non hanno nessun tipo di rilevanza nell'ambito di questo processo dove voi... cioè la conoscenza processuale che voi avete dalle carte - e i Giudici di primo grado hanno avuto e noi tutti abbiamo avuto - è centomila volte superiore a quel pezzettino piccolissimo di carta che arriva in questa istruttoria. Quindi da questo di vista, almeno in quest'aula, non diamogli il peso che obiettivamente non hanno. Mi taccio. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato Annicchiarico. Altri difensori?

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, Presidente. Avvocato Perrone.

Io avverto la stessa esigenza che ha animato il collega Annicchiarico nell'intervento che ha appena concluso. “Iure novit curia” - sappiamo perfettamente - è un principio con cui noi ci confrontiamo giornalmente nelle aule di giustizia. Però deve comprendere un po' come quel parere sia il retaggio di un momento storico processuale evidentemente diverso. Questo processo segna un momento di discontinuità proprio nei modi, nella cultura giuridica, nell'approccio. Quel parere rinviene soltanto da una pagina che noi tutti vogliamo dimenticare al più presto e metterci alle spalle in quanto evidentemente - e me ne assumo la responsabilità - assolutamente avvilente. È avvilente, perché il processo è bello nel momento in cui c'è un momento di incontro di idee e di scontro. Ma nel momento in cui si registra una assoluta ostentata volontà di non ascoltare assolutamente alcun tipo di argomentazione, si ricorre anche a un tentativo di veicolare quelle argomentazioni da parte di soggetti terzi che potrebbero aver sortito un effetto

evidentemente diverso. Ma noi conosciamo assolutamente quelli che sono i principi che ispirano il processo e quel parere ne costituisce evidentemente - lo dico ancora una volta - un retaggio di una pagina evidentemente superata. A me piacciono le automobili: penso - potendo fare un paragone quantomai calzante - che il mio parabrezza sia molto più ampio di un piccolissimo specchietto retrovisore.

Quanto alle questioni dedotte questa mattina e alle richieste di produzione, naturalmente io mi associo alle argomentazioni prospettate dal collega Avvocato Annicchiarico che mi ha preceduto, evidenziando come, per riportare quello che è il tema decidendum ai corretti canoni giuridici così come già evidenziati dallo stesso Giudice del riesame nel lontano 2012, ai sensi del 309, proprio in misura cautelare reale, laddove si dice che questo processo... il tema di disastro non afferisce assolutamente al tema delle malattie e delle morti che sono assolutamente estranee agli eventi in contestazione. Quindi proprio in ragione di questo elemento che è un elemento giuridico assolutamente consolidato in tema di Articolo 434 - perché il tema delle malattie e morti è un tema evidentemente ad esso estraneo - la produzione che è stata avanzata dal collega Rienzi mi pare evidentemente ultronea e non acquisibile in quanto non afferente a quelli che sono i fatti di causa.

Anche l'ultima sentenza che è stata prodotta - della Corte di Giustizia Europea - ritengo che non abbia diritto di cittadinanza neanche ai sensi dell'Articolo 234 del Codice di rito, atteso che mi pare oltremodo evidente che si riferisca a fatti che proprio cronologicamente si pongono fuori dai confini dei fatti di causa per cui evidentemente oggi è processo.

Quindi in questo senso naturalmente rassegnò le mie conclusioni. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato Perrone.

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, in maniera davvero telegrafica.

Nell'associarmi alle considerazioni espresse egregiamente da chi mi ha preceduto, per quanto riguarda l'opuscolo depositato da Codacons - già suggestivo ed esplicativo a partire dal titolo - evidentemente, a mio avviso, non rappresenta neanche un documento che riveste i crismi di cui all'Articolo 234 del Codice di rito. È un'arbitraria selezione di atti - processuali alcuni ed extraprocessuali altri - inframmezzati da commenti, direi, poco commendevoli nei confronti dei difensori degli imputati. Qui mi fermo.

Per quanto riguarda l'istanza di raddoppio della provvisionale mi pare platealmente inammissibile quanto intempestiva e confido che in questi termini la Corte vorrà decidere.

Per quanto riguarda le fotografie, è - o dovrebbe essere - noto a tutti che siamo all'interno di un processo penale e non in un altro contesto comunicativo. Sono fotografie che, ove avessero una riferibilità certa, sarebbero comunque estranee al tema decidendum e

quindi inconferenti rispetto all'oggetto della vostra decisione. Ma vi è di più: non sono neanche documenti. Sono anonimi, non si sa chi ritraggono - parti di un corpo umano - non si sa quando sono state scattate. Peraltro se fossero recenti... Spiace fare queste considerazioni che potrebbero apparire ineleganti però il dato tecnico è questo. Ove fossero recenti, riguarderebbero comunque fatti non compresi dal perimetro, dal recinto valutativo. Noi parliamo di reati contestati fino al 2013. Siamo nel campo della pura suggestione, della demagogia. Pertanto non credo di dover essere certo io a dire a questa Corte come anche quelle fotografie non siano in nessun modo, in nessun caso e in nessun senso ammissibili. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato Vozza. Ci sono altri difensori?

AVVOCATO G. VITALE - Presidente, chiedo scusa, fuori tempo massimo. Mi assocerei solo alla richiesta di trasmissione del verbale alla Procura. Dovevo farlo prima.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Quale verbale?

AVVOCATO G. VITALE - La richiesta, proposta dal Procuratore Generale, di trasmissione del verbale.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene. Si associa alla richiesta del P.G..

AVVOCATO G. VITALE - Credo anche le altre Parti Civili.

(I difensori delle altre Parti Civili intervengono fuori microfono)

AVVOCATO G. VITALE - Anche le altre Parti Civili, sì.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene, va bene. Verbalizziamo che tutte le Parti Civili si associano alla richiesta del P.G., di trasmissione del verbale alla Procura della Repubblica.

(L'Avvocato Rienzi chiede di intervenire)

PRESIDENTE A. DEL COCO - Avvocato Rienzi, lei è consapevole che alla sua replica ci possono essere le controrepliche? Perché i difensori...

AVVOCATO C. RIENZI - Ma non volevo replicare, Preside, mi scusi. Volevo dire soltanto che sono ammirato e sono contento di essere venuto in questo Foro perché ho sentito gli avvocati che dicono che tutte le sentenze della Cassazione che sono state portate e fatte fuori in questo processo non valgono niente perché "Io lo so perché mi sono studiato le carte". Io non sono abituato a criticare i colleghi però sono ammirato di questo.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene, Avvocato. Queste...

AVVOCATO C. RIENZI - Come sono ammirato di chi contesta le fotografie dei bambini

mutilati quando negli atti ci sono le prove - nel rapporto Sentieri - delle mutilazioni dei bambini!

PRESIDENTE A. DEL COCO - Avvocato, mi scusi ma dobbiamo riportare la discussione in termini giuridici e non a schermaglie personali. Detto questo, se non ci sono altri interventi, la Corte può decidere.

Acquisizione della nota depositata dall'Avvocato Annicchiarico e acquisizione anche delle altre note e memorie con la giurisprudenza allegata, perché si tratta di precedenti giurisprudenziali che possono essere visionati e utilizzati in qualsiasi momento.

Con riferimento al volume prodotto dall'Avvocato Rienzi, la Corte rileva che lo stesso volume è teso ad evidenziare un comportamento di abuso - di presunto o preteso abuso - del processo da parte dei difensori. Rileva altresì la Corte che non è questa la sede dove questo preteso e presunto comportamento può essere censurabile o censurato, per cui sotto il profilo processuale non ne rileva l'importanza. Sotto altro profilo, poiché - sempre nell'ambito dello stesso volume - vi è prova di una denuncia presso la Procura della Repubblica di Taranto, allora la Corte decide l'invio del volume per unione agli atti, all'originario provvedimento. Quindi ne rigetta comunque l'acquisizione.

Con riferimento alle foto, la Corte rileva che non vi è alcuna riferibilità delle foto prodotte né a persone identificate, né a patologie precise, né tantomeno ad un nesso di causalità tra l'oggetto del presente giudizio e le malformazioni che sono visibili ma non certamente - diciamo così - traducibili in patologie precise da parte della Corte stessa. Per cui dispone anche la restituzione delle fotografie.

Con riferimento alla rinnovazione istruttoria, riserva il provvedimento al 13 settembre; udienza dove verranno prese tutte le decisioni in merito.

Riguardo alla richiesta di sequestro avanzata anche nei confronti della Corte, si rilevano due criticità. La prima è che il sequestro preventivo può essere richiesto esclusivamente su iniziativa del Pubblico Ministero; iniziativa che, allo stato, non è stata presa. A tal proposito, con riferimento al potere del Pubblico Ministero - potere esclusivo del Pubblico Ministero - di provocare una decisione sul punto, si citano tra le tante: Sezione Terza della Suprema Corte numero 27138 del 2015, Sezione Terza numero 1501 del 2017, Sezione Sesta numero 826 del 2022.

Rileva inoltre la Corte che, poiché il sequestro preventivo è stato richiesto in relazione alla permanenza dei reati che sarebbero commessi dalla gestione dell'impianto Acciaierie d'Italia, la competenza dovrebbe spettare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale perché la cognizione di questa Corte è limitata ai fatti che sono stati commessi fino al 2013. Si tratta di contestazione chiusa, quindi la Corte non ha alcuna competenza e cognizione sui fatti successivi. Tra l'altro la Corte non conosce, anzi

ignora se vi sia un ulteriore procedimento penale in corso. Quindi, come tale, la competenza è della Procura della Repubblica laddove vi sia - ripeto - un procedimento penale in corso.

Da ultimo, con riferimento alla produzione della Corte di Giustizia, sebbene la stessa sia riferibile a fatti relativi al 2013... ma bisognerebbe poi comprendere se è appunto nell'arco di competenza di questa Corte. Comunque la stessa Corte di Giustizia individua, come Giudice competente alle eventuali azioni successive, il Tribunale di Milano. Pertanto, anche sotto questo profilo, non vi è alcun obbligo da parte di questa Corte di procedere alla luce della sentenza innanzi citata.

Detto questo, se non vi sono altre questioni, rinvia il processo all'udienza del 13 settembre, ore 10:00, per la decisione sulle questioni preliminari. Grazie.

Ribadisco che i termini di prescrizione dei reati sono sospesi dal 12 luglio al 13 settembre. Grazie e buona giornata.

